



2026/1061

13.8.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1061 DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/980 per quanto riguarda il formato e la sequenza standardizzati e la razionalizzazione del contenuto, del controllo e dell'approvazione del prospetto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 14, l'articolo 13, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 20, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Per agevolare l'accesso delle società ai mercati pubblici dell'Unione e migliorare la liquidità e l'offerta di capitale alle società già quotate, rendendo nel contempo i mercati pubblici dell'Unione più attraenti per gli investitori, le norme dell'Unione in materia di quotazione dovrebbero essere semplici e gli oneri amministrativi limitati il più possibile. È pertanto opportuno che gli obblighi relativi ai prospetti siano notevolmente razionalizzati e modellati sulla base degli obblighi di informativa meno rigorosi del prospetto UE della crescita, che è giunto a scadenza il 5 marzo 2026. È opportuno modificare di conseguenza gli allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Data la necessità di ridurre la complessità e sostenere gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'ambito del processo di redazione del prospetto, è necessario ridurre il numero di schemi richiesti. Per tale ragione è opportuno stabilire un documento di registrazione unico e una nota informativa unica per i titoli diversi dai titoli di capitale, sostituendo le disposizioni e gli allegati distinti per i titoli diversi dai titoli di capitale destinati agli investitori al dettaglio e agli investitori all'ingrosso. Per tenere conto di tale modifica è necessario aggiornare tutti i relativi riferimenti nelle disposizioni e negli allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980. Le informazioni incluse nel prospetto per titoli diversi dai titoli di capitale dovrebbero essere adattate alle conoscenze e alle competenze degli investitori cui è destinato il prospetto. È pertanto importante che nel nuovo documento di registrazione e nella nuova nota informativa per i titoli diversi dai titoli di capitale si distingua tra i casi specifici in cui le informative sono unicamente applicabili agli investitori al dettaglio e quelli in cui sono destinate agli investitori qualificati. In assenza di indicazioni, le informative dovrebbero applicarsi a tutti i tipi di investitori.
- (3) Sebbene il regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ abbia introdotto nuovi obblighi di informativa in relazione ai fattori e agli obiettivi ambientali, sociali o di governance (ESG), da specificare in un nuovo allegato del regolamento delegato (UE) 2019/980, il considerando 26 di tale regolamento indica chiaramente che il legislatore dell'Unione intendeva anche evitare sovrapposizioni con le informative richieste da altre normative dell'Unione. Si considera che i prospetti per le obbligazioni verdi europee, di cui all'articolo 3 del regolamento

⁽¹⁾ GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj>.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione (GU L 166 del 21.6.2019, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/980/oj).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (GU L, 2024/2809, 14.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2809/oj>).

(UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽⁴⁾, per le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, quali definite all'articolo 2, punto 5), di tale regolamento, e per le obbligazioni legate alla sostenibilità, quali definite all'articolo 2, punto 6), del medesimo regolamento, siano già conformi a tali obblighi di informativa, a patto che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 *bis*, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129 nel caso delle obbligazioni verdi europee, o all'articolo 13, paragrafo 1 *bis*, lettera b), di tale regolamento nel caso delle obbligazioni commercializzate come ecosostenibili o delle obbligazioni legate alla sostenibilità. Non è pertanto necessario stabilire nuovi obblighi di informativa per tali obbligazioni.

- (4) Alla luce degli sviluppi in corso nei mercati dei titoli, le autorità competenti possono ricevere richieste di approvazione di prospetti riguardanti nuovi tipi di titoli che presentano caratteristiche simili, ma non identiche, a quelle dei titoli contemplati dagli allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980. In tali casi, per fini di flessibilità e pur mantenendo un'adeguata tutela degli investitori, è importante consentire alle autorità competenti di decidere, in consultazione con l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in che modo gli elementi di informazione di un altro documento di registrazione o di un'altra nota informativa sui titoli oppure le informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, di tale regolamento delegato debbano essere inclusi nel prospetto, possibilmente adattando tali informazioni a fronte di un tipo di titoli, operazione o emittente non contemplato dagli allegati dell'anzidetto regolamento delegato.
- (5) Onde migliorare la comparabilità delle informazioni contenute nei prospetti, indipendentemente dall'ordinamento giuridico in cui il prospetto è approvato, è opportuno adattare un formato e una sequenza standardizzati ai diversi tipi di titoli oggetto del prospetto. Per trovare il giusto equilibrio tra standardizzazione e flessibilità, è importante adottare approcci distinti per i) i titoli di capitale rispetto ai titoli diversi dai titoli di capitale, in quanto questi ultimi comprendono tipi complessi di titoli che richiedono un approccio più flessibile, ii) i prospetti redatti come documento unico, iii) i prospetti costituiti da documenti distinti e iv) i prospetti di base per i piani di offerta di titoli diversi dai titoli di capitale. Tuttavia, per consentire agli investitori di accedere più facilmente alle informazioni sui fattori di rischio connessi all'emittente e ai titoli offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione, la sezione relativa ai fattori di rischio dovrebbe figurare in una posizione ben visibile in qualsiasi tipo di prospetto.
- (6) La definizione di titoli di capitale di cui all'articolo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129 comprende tipi semplici di titoli, come le azioni, il cui prospetto dovrebbe essere basato sulle informazioni di cui agli allegati 1 e 11 del regolamento delegato (UE) 2019/980. Questa definizione comprende anche tipi di titoli più complessi, quali determinati titoli convertibili, scambiabili o derivati, il cui prospetto dovrebbe essere integrato dalle informazioni di cui ad altri allegati dell'anzidetto regolamento, compresi quelli relativi ai titoli diversi dai titoli di capitale. Per tale ragione, la standardizzazione del formato e della sequenza dovrebbe essere più marcata nel caso di un prospetto per titoli di capitale redatto conformemente agli allegati 1 e 11 del regolamento delegato (UE) 2019/980. Inoltre per agevolare l'elaborazione del prospetto in questione, quando è redatto come documento unico, è opportuno stabilire un nuovo allegato unico del regolamento delegato (UE) 2019/980 con un formato e una sequenza standardizzati, che riunisca le informazioni di cui agli allegati 1 e 11 di tale regolamento delegato e la nota di sintesi del prospetto, conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1129. Se del caso, le eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del regolamento delegato (UE) 2019/980 non dovrebbero essere soggette alla presentazione in un formato o una sequenza standardizzati, in quanto possono essere basate su diversi allegati di tale regolamento delegato, in funzione del tipo di titoli interessati, aspetto che richiede un approccio più flessibile.
- (7) Riconoscendo il ruolo decisivo che le prime offerte pubbliche (IPO) di azioni svolgono per i mercati pubblici dell'UE e per la sua economia in generale, è importante individuare chiaramente e prevedere un livello massimo di standardizzazione dei prospetti per l'IPO di una categoria di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato. È pertanto opportuno introdurre una nuova sottocategoria di prospetto standard UE per IPO. I prospetti UE per IPO dovrebbero essere redatti conformemente al regime standard del prospetto di cui

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).

all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1129 ed essere soggetti a un formato e a una sequenza standardizzati, salvo laddove soddisfino le condizioni di esenzione di cui a tale articolo. Il formato e la sequenza standardizzati di un prospetto UE per IPO dovrebbero basarsi i) sull'ordine delle sezioni di cui a un nuovo allegato relativo al prospetto per titoli di capitale redatto come documento unico, che deve essere introdotto nel regolamento delegato (UE) 2019/980, oppure ii) sull'ordine delle sezioni di cui agli allegati 1 e 11 di tale regolamento delegato, se il prospetto è costituito da documenti distinti.

- (8) La definizione di titoli diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1129 comprende un'ampia gamma di strumenti diversi, compresi quelli complessi. Per assicurare il giusto equilibrio tra standardizzazione ed efficienza ed evitare di imporre un onere eccessivo agli emittenti, agli offerenti o ai soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, è opportuno richiedere un formato e una sequenza standardizzati solo a fronte di un prospetto per titoli diversi dai titoli di capitale redatto come documento unico, come avviene per i titoli semplici diversi dai titoli di capitale, quali le obbligazioni *plain vanilla*. In tal caso, analogamente all'approccio utilizzato per i titoli di capitale, il prospetto dovrebbe seguire l'ordine delle sezioni di cui a un nuovo allegato, da introdurre nel regolamento delegato (UE) 2019/980, relativo al prospetto per titoli diversi dai titoli di capitale redatto come documento unico con un formato e una sequenza standardizzati.
- (9) Se il prospetto per titoli di capitale o per titoli diversi dai titoli di capitale è costituito da documenti distinti e deve essere integrato dalle informazioni di cui a diversi allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980, è opportuno consentire un approccio flessibile per quanto riguarda il formato e la sequenza, onde evitare di creare oneri per gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Il formato e la sequenza standardizzati dovrebbero pertanto applicarsi solo se i prospetti costituiti da documenti distinti sono unicamente basati sulle informazioni contenute nel documento di registrazione e nella nota informativa per i titoli di capitale di cui agli allegati 1 e 11 del regolamento delegato (UE) 2019/980, o nei corrispondenti allegati di tale regolamento delegato relativi ai titoli diversi dai titoli di capitale.
- (10) Per preservare l'obiettivo di efficienza dei prospetti di base, che rappresentano una quota significativa dei prospetti per titoli diversi dai titoli di capitale, è opportuno stabilirne un formato più flessibile. Poiché un prospetto di base può riferirsi a uno o più emittenti oppure a una o più emissioni, nel caso di un unico emittente è opportuno prendere in considerazione l'utilizzo di un formato e di una sequenza standardizzati solo per le informazioni specifiche dell'emittente qualora il prospetto sia costituito da documenti distinti, pur accordando flessibilità per le altre informazioni da includere nel prospetto di base. Se il prospetto di base è redatto come documento unico, l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può, per semplicità, scegliere di utilizzare il modello di prospetto per titoli diversi dai titoli di capitale redatto come documento unico, pur mantenendo la flessibilità in relazione al formato.
- (11) Al fine di ridurre gli oneri per gli emittenti, gli offerenti o i soggetti che chiedono l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, è necessario consentire a coloro che utilizzano prospetti di base per piani di offerta di titoli diversi dai titoli di capitale di copiare o includere mediante riferimento informazioni da tali prospetti di base – secondo un ordine di informativa flessibile – nei prospetti per titoli diversi dai titoli di capitale che non sono prospetti di base, derogando in tal modo al requisito di standardizzazione del formato e della sequenza, laddove tale requisito trovi applicazione.
- (12) I requisiti di formato e di sequenza standardizzati di cui al presente regolamento dovrebbero lasciare impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1129.
- (13) In tutti i casi in cui non si applichino i requisiti di formato e di sequenza standardizzati e l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non segua l'ordine delle informazioni di cui ai pertinenti allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980, è opportuno consentire all'autorità competente che approva il prospetto di richiedere una tabella di corrispondenza che indichi a quali punti dei pertinenti allegati corrispondono le informazioni, al fine di valutare efficacemente se il prospetto soddisfa i criteri di completezza, comprensibilità e coerenza di cui agli articoli da 36 a 38 di tale regolamento delegato. Laddove la tabella non sia né richiesta né fornita, è opportuno che a margine della bozza di prospetto sia chiaramente indicato a quali informazioni specifiche corrisponde ciascuna sezione del prospetto.

- (14) Per rafforzare la convergenza in materia di vigilanza sul controllo dei prospetti, è opportuno precludere a un'autorità competente la possibilità di utilizzare criteri aggiuntivi per il controllo del prospetto ove ritenuto necessario per la tutela degli investitori.
- (15) L'articolo 20 del regolamento (UE) 2017/1129 indica i termini entro i quali un'autorità competente deve notificare all'emittente, all'offerente o al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato la sua decisione relativa all'approvazione del prospetto e stabilisce le misure per far fronte all'eventuale mancato rispetto, da parte dell'autorità competente, di tali termini. Il controllo e l'approvazione dei prospetti costituiscono tuttavia un processo iterativo e la decisione dell'autorità competente di approvare la bozza di prospetto può richiedere vari cicli di analisi della stessa come pure la successiva applicazione di miglioramenti da parte dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Pertanto è altresì necessario consentire a un'autorità competente di stabilire termini entro i quali l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato deve presentare, ove richiesto dall'autorità competente, informazioni supplementari o una bozza rivista di prospetto. È parimenti necessario fissare il termine massimo complessivo tra il ricevimento della domanda iniziale di approvazione della bozza di prospetto e la decisione di approvarla o meno e di porre termine al processo di riesame, nonché le condizioni per eventuali deroghe a tale termine.
- (16) È opportuno modificare gli allegati del regolamento delegato (UE) 2019/980, se del caso, per aggiornare o sopprimere i riferimenti in funzione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2024/2809.
- (17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/980

Il regolamento delegato (UE) 2019/980 è così modificato:

- (1) all'articolo 1 è aggiunta la seguente lettera f):
- «f) «prospetto UE per IPO» prospetto redatto conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1129, relativo a una prima offerta pubblica di una classe di azioni ammessa per la prima volta alla negoziazione in un mercato regolamentato a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.»;
- (2) all'articolo 2, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «In deroga al paragrafo 1, per i titoli seguenti, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, il documento di registrazione può essere redatto ai sensi dell'articolo 7 bis del presente regolamento.»;
- (3) gli articoli 7 e 8 sono soppressi;
- (4) è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Documento di registrazione per titoli diversi dai titoli di capitale

1. Per i titoli diversi dai titoli di capitale il documento di registrazione contiene le informazioni di cui all'allegato 7 del presente regolamento, a meno che sia redatto in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129 o contenga le informazioni di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Le informazioni di cui all'allegato 7 del presente regolamento sono indicate come:

- a) informazioni specifiche per investitori all'ingrosso, se tali informazioni si riferiscono specificamente a titoli diversi dai titoli di capitale che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/1129; oppure

- b) informazioni specifiche per investitori al dettaglio, se tali informazioni si riferiscono specificamente a titoli diversi dai titoli di capitale che non sono i titoli di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2. Il paragrafo 1 non si applica a un prospetto redatto in conformità dell'articolo 14 *bis* o dell'articolo 15 *bis* del regolamento (UE) 2017/1129.»;

- (5) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

Documento di registrazione per i titoli emessi a fronte di cartolarizzazione

In deroga all'articolo 7 *bis*, il documento di registrazione redatto per i titoli emessi a fronte di cartolarizzazione contiene le informazioni di cui all'allegato 9.»;

- (6) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

Documento di registrazione per i titoli diversi dai titoli di capitale emessi da paesi terzi o dai loro enti regionali e locali

In deroga all'articolo 7 *bis*, il documento di registrazione redatto per i titoli diversi dai titoli di capitale emessi da paesi terzi o dai loro enti regionali e locali contiene le informazioni di cui all'allegato 10.»;

- (7) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, per i titoli di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 20, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, se tali titoli non sono azioni o altri valori mobiliari equivalenti ad azioni, la nota informativa sui titoli è redatta a norma dell'articolo 15 *bis* del presente regolamento.»;

- (8) gli articoli 15 e 16 sono soppressi;

- (9) è inserito il seguente articolo 15 *bis*:

«*Articolo 15 bis*

Nota informativa per titoli diversi dai titoli di capitale

1. Per i titoli diversi dai titoli di capitale, la nota informativa sui titoli contiene le informazioni di cui all'allegato 14 del presente regolamento.

Le informazioni di cui all'allegato 14 del presente regolamento sono indicate come:

- a) informazioni specifiche per investitori all'ingrosso, se tali informazioni si riferiscono specificamente a titoli diversi dai titoli di capitale che soddisfano una delle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/1129; oppure
- b) informazioni specifiche per investitori al dettaglio, se tali informazioni si riferiscono specificamente a titoli diversi dai titoli di capitale che non sono i titoli di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

2. Il paragrafo 1 non si applica a un prospetto redatto in conformità dell'articolo 14 *bis* o dell'articolo 15 *bis* del regolamento (UE) 2017/1129.»;

- (10) all'articolo 19, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) le informazioni di cui al punto 3.1 dell'allegato 11 relative all'emittente o al soggetto appartenente al gruppo dell'emittente;»;

- (11) all'articolo 23, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) le informazioni di cui all'allegato 22, sezioni 1 e 2 A, se il consenso è accordato a uno o più intermediari finanziari specifici;

b) le informazioni di cui all'allegato 22, sezioni 1 e 2 B, se il consenso è accordato a tutti gli intermediari finanziari.»;

(12) sono inseriti i seguenti articoli 23 bis e 23 ter:

«Articolo 23 bis

Titoli diversi dai titoli di capitale pubblicizzati come titoli che tengono conto dei fattori ESG o che perseguono obiettivi ESG

Per i titoli diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato che sono pubblicizzati come titoli che tengono conto dei fattori ESG o che perseguono obiettivi ESG, il prospetto contiene anche le informazioni supplementari di cui all'allegato 23 del presente regolamento, fatta eccezione per:

- a) le obbligazioni verdi europee di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 bis, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1129;
- b) le obbligazioni commercializzate come ecosostenibili, quali definite all'articolo 2, punto 5), del regolamento (UE) 2023/2631, purché:
 - i) l'emittente abbia scelto di utilizzare i modelli per l'informativa volontaria di cui all'articolo 20 di tale regolamento; e
 - ii) siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129;
- c) le obbligazioni legate alla sostenibilità, quali definite all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2023/2631, purché:
 - i) l'emittente abbia scelto di utilizzare i modelli per l'informativa volontaria di cui all'articolo 20 di tale regolamento; e
 - ii) siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1129.

Articolo 23 ter

Circostanze all'origine della comunicazione di informazioni supplementari

In deroga agli articoli da 2 a 23 bis e da 28 bis a 28 quinquies del presente regolamento, se il prospetto, il documento di registrazione, compreso il documento di registrazione universale, o la nota informativa sui titoli riguarda titoli che presentano caratteristiche simili, ma non identiche, a quelle dei titoli contemplati dagli allegati del presente regolamento, o se il prospetto riguarda un tipo di titoli, di operazione o di emittente non contemplato da tali allegati, l'autorità competente decide, in consultazione con l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in che modo gli elementi di informazione di qualsiasi altro documento di registrazione o di qualsiasi altra nota informativa sui titoli oppure le informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento debbano essere inclusi nel prospetto per conformarsi all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 14 bis, paragrafo 2, o all'articolo 15 bis, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1129.

(*) Regolamento (UE) 2023/2631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, sulle obbligazioni verdi europee e sull'informativa volontaria per le obbligazioni commercializzate come obbligazioni ecosostenibili e per le obbligazioni legate alla sostenibilità (GU L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj>).»;

(13) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Articolo 24

Formato del prospetto per titoli di capitale

1. Il prospetto per titoli di capitale redatto come documento unico è composto dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:
 - a) l'indice;
 - b) la nota di sintesi, conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1129;

- c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
 - d) tutte le altre informazioni di cui agli allegati del presente regolamento da includere nel prospetto.
2. In deroga al paragrafo 1, se un prospetto per titoli di capitale redatto come documento unico è basato esclusivamente sugli allegati 1 e 11 del presente regolamento, esso è composto dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:
- a) l'indice;
 - b) la nota di sintesi, conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1129;
 - c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
 - d) le altre informazioni di cui all'allegato 15 del presente regolamento in base all'ordine delle sezioni di cui a tale allegato;
 - e) se del caso, eventuali informazioni supplementari di cui al capo II, sezione 3, del presente regolamento che devono essere incluse nel prospetto.
3. Se il prospetto per titoli di capitale è costituito da documenti distinti, il documento di registrazione e la nota informativa sui titoli sono composti dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:
- a) l'indice;
 - b) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
 - c) tutte le altre informazioni di cui agli allegati del presente regolamento da includere nel documento di registrazione o nella nota informativa sui titoli.

Se il documento di registrazione e la nota informativa sui titoli sono unicamente basati sugli allegati 1 e 11 del presente regolamento, l'ordine delle sezioni è quello stabilito nei medesimi allegati, ad eccezione del documento di registrazione redatto sotto forma di documento di registrazione universale.

4. Se un prospetto per titoli di capitale soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, lettera f), del presente regolamento, esso è indicato come prospetto UE per IPO.

Il prospetto UE per IPO è redatto secondo una delle modalità seguenti:

- a) come documento unico, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo; oppure
- b) sotto forma di documenti distinti, conformemente al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo.

5. Se il documento di registrazione è redatto sotto forma di documento di registrazione universale, l'emittente vi può includere i fattori di rischio di cui al paragrafo 3, lettera b), tra le informazioni di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo, purché tali fattori di rischio rimangano identificabili come sezione distinta.

6. Se il documento di registrazione universale è utilizzato ai fini dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui al suddetto articolo sono presentate in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione (*).

(*) Regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (GU L 143 del 29.5.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/815/oj).»;

(14) è inserito il seguente articolo 24 bis:

«Articolo 24 bis

Formato del prospetto per titoli diversi dai titoli di capitale

1. Se il prospetto per titoli diversi dai titoli di capitale è redatto come documento unico, esso è composto dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:

- a) l'indice;
- b) la nota di sintesi, ove richiesto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129;
- c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
- d) tutte le altre informazioni di cui agli allegati del presente regolamento da includere nel prospetto.

2. In deroga al paragrafo 1, se un prospetto per titoli diversi dai titoli di capitale redatto come documento unico è unicamente basato sugli allegati 7 e 14 del presente regolamento, esso è composto dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:

- a) l'indice;
- b) la nota di sintesi, ove richiesto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129;
- c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
- d) le altre informazioni di cui all'allegato 16 del presente regolamento in base all'ordine delle sezioni di cui a tale allegato.

3. Se il prospetto per titoli diversi dai titoli di capitale è costituito da documenti distinti, il documento di registrazione e la nota informativa sui titoli sono composti dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:

- a) l'indice;
- b) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
- c) tutte le altre informazioni di cui agli allegati del presente regolamento da includere nel documento di registrazione o nella nota informativa sui titoli.

Se il documento di registrazione e la nota informativa sui titoli sono unicamente basati sugli allegati 7 e 14 del presente regolamento, l'ordine delle sezioni è quello stabilito nei medesimi allegati, ad eccezione del documento di registrazione redatto sotto forma di documento di registrazione universale.

4. Se il documento di registrazione è redatto sotto forma di documento di registrazione universale, l'emittente può includere i fattori di rischio di cui al paragrafo 3, lettera b), tra le informazioni di cui alla lettera c) del medesimo paragrafo, purché tali fattori di rischio rimangano identificabili come sezione distinta.

5. Se il documento di registrazione universale è utilizzato ai fini dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui al suddetto articolo sono presentate in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/815.

6. Se le informazioni incluse in un prospetto di base approvato dall'autorità competente sono utilizzate per elaborare un prospetto per titoli diversi dai titoli di capitale che non è un prospetto di base, l'obbligo di seguire l'ordine delle sezioni di cui al paragrafo 2, lettera d), e al paragrafo 3, secondo comma, non si applica a tali informazioni.»;

(15) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Articolo 25

Formato del prospetto di base

1. Il prospetto di base redatto come documento unico è composto dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:

- a) l'indice;
- b) la descrizione generale del piano di offerta;

- c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
 - d) tutte le altre informazioni di cui agli allegati del presente regolamento da includere nel prospetto di base.
2. Se il prospetto di base è costituito da documenti distinti, il documento di registrazione e la nota informativa sui titoli sono composti dai seguenti elementi, nell'ordine in cui sono elencati:
- a) l'indice;
 - b) nella nota informativa sui titoli, la descrizione generale del piano di offerta;
 - c) i fattori di rischio di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/1129;
 - d) tutte le altre informazioni di cui agli allegati del presente regolamento da includere nel documento di registrazione e nella nota informativa sui titoli.

Se il documento di registrazione è basato sull'allegato 7 del presente regolamento e riguarda un unico emittente, l'ordine delle sezioni è determinato dal medesimo allegato, ad eccezione del documento di registrazione redatto sotto forma di documento di registrazione universale.

3. L'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può riunire in un documento unico due o più prospetti di base.

4. Se il documento di registrazione è redatto sotto forma di documento di registrazione universale, l'emittente può includere i fattori di rischio di cui al paragrafo 2, lettera c), tra le informazioni di cui alla lettera d) del medesimo paragrafo, purché tali fattori di rischio rimangano identificabili come sezione distinta.

5. Se il documento di registrazione universale è utilizzato ai fini dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni di cui al suddetto articolo sono presentate in conformità del regolamento delegato (UE) 2019/815.»;

(16) è inserito il seguente articolo 25 bis:

«Articolo 25 bis

Tabella di corrispondenza

1. Per i prospetti per titoli di capitale o per titoli diversi dai titoli di capitale di cui agli articoli 24, 24 bis e 25, laddove non si applichino i requisiti di formato e sequenza standardizzati e l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non segua l'ordine delle informazioni di cui ai pertinenti allegati, tale emittente, offerente o soggetto fornisce alla propria autorità competente, su richiesta di quest'ultima, una tabella di corrispondenza che indichi a quali punti dei pertinenti allegati corrispondono le informazioni.

2. La tabella di corrispondenza di cui al paragrafo 1 indica gli elementi di cui ai pertinenti allegati che non sono stati inseriti nella bozza di prospetto in ragione della natura o del tipo di emittente, di titoli, di offerta o di ammissione alla negoziazione.

3. Qualora una tabella di corrispondenza non sia richiesta dall'autorità competente né sia presentata dall'emittente, dall'offerente o dal soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tale emittente, offerente o soggetto indica a margine della bozza di prospetto o del prospetto di base a quali informazioni della bozza di prospetto o del prospetto di base corrispondono i pertinenti elementi di cui agli allegati.»;

(17) all'articolo 26, i paragrafi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Le informazioni indicate come di “categoria A” negli allegati 14, da 16 a 19, 22, 23, 31, 33 e 35 del presente regolamento sono incluse nel prospetto di base.

2. Le informazioni indicate come di “categoria B” negli allegati 14, da 16 a 19, 22, 23, 31, 33 e 35 del presente regolamento sono incluse nel prospetto di base, ad eccezione dei dettagli di tali informazioni che non sono noti al momento dell'approvazione del prospetto di base. Tali dettagli sono inclusi nelle condizioni definitive.

3. Le informazioni indicate come di “categoria C” negli allegati 14, da 16 a 19, 22, 23, 31, 33 e 35 del presente regolamento sono incluse nelle condizioni definitive, a meno che siano note al momento dell'approvazione del prospetto di base, nel qual caso possono invece essere inserite direttamente nel prospetto di base.»;

(18) all'articolo 37, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti possono, caso per caso e in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1129, chiedere che talune informazioni fornite nella bozza di prospetto siano incluse nella nota di sintesi.»;

(19) l'articolo 40 è soppresso;

(20) l'articolo 42 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la tabella di corrispondenza, se richiesta dall'autorità competente a norma degli articoli 25 *bis* e 28 *duodecies* del presente regolamento, o se presentata di propria iniziativa;»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se il documento di registrazione universale depositato senza previa approvazione reca annotazioni a margine a norma dell'articolo 25 *bis*, paragrafo 3, esso è corredato di una versione identica senza annotazioni a margine.»;

(21) è inserito il seguente articolo 45 *bis*:

«Articolo 45 *bis*

Termini per l'approvazione del prospetto

1. L'autorità competente che informa l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato del fatto che la bozza di prospetto non soddisfa i requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza richiesti per la sua approvazione, o che richiede modifiche o informazioni supplementari, può decidere se imporre o meno a tale emittente, offerente o soggetto un termine per presentare una bozza di prospetto aggiornata.

L'autorità competente che decide di imporre il termine di cui al primo comma concede all'emittente, all'offerente o al soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato almeno 10 giorni lavorativi per presentare la bozza di prospetto aggiornata. Laddove l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato non presenti la bozza di prospetto aggiornata entro tale termine, l'autorità competente può rifiutare l'approvazione del prospetto.

Il termine di cui al secondo comma è prorogato di un periodo massimo pari a 10 giorni lavorativi, a condizione che l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ne faccia richiesta per iscritto all'autorità competente.

2. A norma dell'articolo 20, paragrafo 11, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1129 e fatti salvi l'articolo 20, paragrafi 2, 3, 4, 6 e 6 *bis*, di tale regolamento, e il paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente decide se approvare il prospetto entro 90 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda iniziale di approvazione della bozza di prospetto. Se non completa il controllo del prospetto entro tale periodo di tempo, l'autorità competente cessa di esaminare il prospetto senza approvarlo e ne informa di conseguenza l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

3. In deroga al paragrafo 2, il termine di cui a tale paragrafo è di 100 giorni lavorativi se la richiesta di approvazione della bozza di prospetto è presentata da una PMI.

4. I termini di cui ai paragrafi 2 e 3 sono prorogati di un periodo massimo pari a 30 giorni lavorativi, a condizione che l'emittente, l'offerente o il soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato ne faccia richiesta per iscritto all'autorità competente.

5. Se il prospetto è costituito da documenti distinti, i termini di cui ai paragrafi 2 e 3 decorrono dal ricevimento della domanda iniziale di approvazione della bozza di nota informativa sui titoli.

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano al documento di registrazione universale redatto a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1129.»;

- (22) l'«elenco degli allegati» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (23) l'allegato 1 è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento;
- (24) l'allegato 2 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- (25) l'allegato 4 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- (26) l'allegato 5 è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento;
- (27) l'allegato 6 è soppresso;
- (28) l'allegato 7 è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento;
- (29) l'allegato 9 è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento;
- (30) l'allegato 10 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento;
- (31) l'allegato 11 è sostituito dal testo che figura nell'allegato IX del presente regolamento;
- (32) l'allegato 13 è modificato conformemente all'allegato X del presente regolamento;
- (33) l'allegato 14 è sostituito dal testo che figura nell'allegato XI del presente regolamento;
- (34) l'allegato 15 è sostituito dal testo che figura nell'allegato XII del presente regolamento;
- (35) il testo che figura nell'allegato XIII del presente regolamento è inserito come allegato 16;
- (36) l'allegato 17 è modificato conformemente all'allegato XIV del presente regolamento;
- (37) l'allegato 18 è modificato conformemente all'allegato XV del presente regolamento;
- (38) l'allegato 19 è modificato conformemente all'allegato XVI del presente regolamento;
- (39) l'allegato 28 è modificato conformemente all'allegato XVII del presente regolamento;
- (40) il testo che figura nell'allegato XVIII del presente regolamento è inserito come allegato 23.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Nel regolamento delegato (UE) 2019/980, l'elenco degli allegati è sostituito dal seguente:

*«ELENCO DEGLI ALLEGATI**PARTE A***DOCUMENTI DI REGISTRAZIONE**

Allegato 1: Documento di registrazione per i titoli di capitale

Allegato 2: Documento di registrazione universale

Allegato 4: Documento di registrazione per le quote di organismi di investimento collettivo di tipo chiuso

Allegato 5: Documento di registrazione per i certificati rappresentativi emessi su azioni

Allegato 7: Documento di registrazione per titoli diversi dai titoli di capitale

Allegato 9: Documento di registrazione per i titoli emessi a fronte di cartolarizzazione

Allegato 10: Documenti di registrazione per titoli diversi dai titoli di capitale emessi da paesi terzi o dai loro enti regionali e locali

*PARTE B***NOTE INFORMATIVE SUI TITOLI**

Allegato 11: Nota informativa per titoli di capitale o quote emessi da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso

Allegato 13: Nota informativa per i certificati rappresentativi emessi su azioni

Allegato 14: Nota informativa per titoli diversi dai titoli di capitale

*PARTE B bis***PROSPETTI PER TITOLI DI CAPITALE (SULLA BASE DEGLI ALLEGATI 1 E 11) E PER TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE (SULLA BASE DEGLI ALLEGATI 7 E 14)**

Allegato 15: Prospetto per i titoli di capitale / prospetto UE per IPO (sulla base degli allegati 1 e 11)

Allegato 16: Prospetto per titoli diversi dai titoli di capitale (sulla base degli allegati 7 e 14)

*PARTE C***INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI DA INCLUDERE NEL PROSPETTO**

Allegato 17: Titoli che danno luogo a obbligazioni di pagamento o di consegna legate ad un'attività sottostante

Allegato 18: Azioni sottostanti

Allegato 19: Titoli emessi a fronte di cartolarizzazione (ABS)

Allegato 20: Informazioni proforma

Allegato 21: Garanzie

Allegato 22: Consenso

Allegato 23: Titoli diversi dai titoli di capitale pubblicizzati come titoli che tengono conto dei fattori ESG o che perseguono obiettivi ESG

*PARTE E***ALTRE CATEGORIE DI INFORMAZIONI**

Allegato 28: Elenco delle informazioni supplementari nelle condizioni definitive

Allegato 29: Elenco degli emittenti specializzati

*PARTE F***PROSPETTO UE DI FOLLOW-ON**

Allegato 30: Prospetto UE di follow-on per i titoli di capitale

Allegato 31: Prospetto UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale

Allegato 32: Documento di registrazione UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale

Allegato 33: Nota informativa sui titoli UE di follow-on per titoli diversi dai titoli di capitale

*PARTE G***PROSPETTO DI EMISSIONE UE DELLA CRESCITA**

Allegato 34: Prospetto di emissione UE della crescita per titoli di capitale

Allegato 35: Prospetto di emissione UE della crescita per titoli diversi dai titoli di capitale».

ALLEGATO II

«ALLEGATO 1

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PER I TITOLI DI CAPITALE

SEZIONE 1	FATTORI DI RISCHIO
Punto 1.1	Descrizione dei rischi significativi specifici dell'emittente, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata «Fattori di rischio». In ciascuna categoria i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto dell'impatto negativo sull'emittente e della probabilità che essi si verifichino, sono indicati in un ordine coerente con tale valutazione. I rischi devono essere confermati dal contenuto del documento di registrazione.
SEZIONE 2	PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Punto 2.1	Identità di tutte le persone responsabili delle informazioni o di parti di esse riportate nel documento di registrazione e, in quest'ultimo caso, indicazione di tali parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.
Punto 2.2	Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il documento di registrazione non presenta omissioni tali da alterarne il senso. Se del caso, dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti del documento di registrazione di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti del documento di registrazione non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
Punto 2.3	Se nel documento di registrazione viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; d) eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la dichiarazione o la relazione è stata prodotta su richiesta dell'emittente, dichiarare che tale dichiarazione o relazione è stata inclusa nel documento di registrazione con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della parte del documento di registrazione ai fini del prospetto/prospetto UE per IPO.
Punto 2.4	Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.
Punto 2.5	Una dichiarazione attestante che: a) [nome dell'autorità competente], in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, ha approvato il [documento di registrazione/prospetto/prospetto UE per IPO]; b) [nome dell'autorità competente] ha approvato tale [documento di registrazione/prospetto/prospetto UE per IPO] solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal regolamento (UE) 2017/1129;

	c) tale approvazione non deve essere considerata un avallo dell'emittente oggetto di questo [documento di registrazione/prospetto/prospetto UE per IPO]; d) se del caso, specificare che questo documento di registrazione è parte del prospetto UE per IPO di cui all'articolo 1, lettera f), del presente regolamento redatto conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1129.
SEZIONE 3	STRATEGIA, RENDIMENTO E CONTESTO IMPRENDITORIALE
Punto 3.1	Informazioni sull'emittente: a) denominazione legale e commerciale dell'emittente; b) luogo di registrazione dell'emittente, numero di registrazione e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI); c) data di costituzione e durata dell'emittente, ad eccezione del caso in cui la durata sia indeterminata; d) residenza e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale) ed eventuale sito web dell'emittente, con l'avvertenza che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del prospetto/prospetto UE per IPO, a meno che le predette informazioni siano incluse nel prospetto/prospetto UE per IPO mediante un riferimento.
Punto 3.1.1	Informazioni sui cambiamenti sostanziali nella struttura di finanziamento e di assunzione dei prestiti dell'emittente dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state fornite informazioni nel documento di registrazione. Se il documento di registrazione contiene informazioni finanziarie infrannuali, tali informazioni possono essere fornite dalla fine dell'ultimo periodo infrannuale per il quale sono state inserite informazioni finanziarie nel documento di registrazione.
Punto 3.1.2	Informazioni riguardanti le fonti previste dei finanziamenti necessari per adempiere agli impegni di cui al punto 3.4.2.
Punto 3.2	Panoramica delle attività aziendali
Punto 3.2.1	Strategia e obiettivi Descrizione della strategia e degli obiettivi aziendali strategici dell'emittente (sia finanziari che non finanziari, ove presenti). La descrizione prende in considerazione le sfide e le prospettive future dell'emittente. Se del caso, essa tiene conto del contesto normativo in cui opera l'emittente.
Punto 3.2.2	Principali attività Descrizione delle principali attività dell'emittente, che comprende: a) le principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati; b) indicazione di eventuali nuovi prodotti, servizi o attività significativi introdotti dopo la pubblicazione dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione.
Punto 3.2.3	Principali mercati Descrizione dei principali mercati nei quali l'emittente opera.
Punto 3.3	Struttura organizzativa
Punto 3.3.1	Se l'emittente fa parte di un gruppo, e se l'informazione non figura in altre parti del documento di registrazione e nella misura necessaria per comprendere l'attività dell'emittente nel suo complesso, una rappresentazione grafica della struttura organizzativa. A scelta dell'emittente, tale rappresentazione grafica può essere sostituita o accompagnata da una breve descrizione del gruppo e della posizione dell'emittente all'interno del gruppo, se ciò contribuisce a chiarire la struttura.
Punto 3.3.2	Una dichiarazione chiara che l'emittente dipende da altri soggetti all'interno del gruppo, se del caso, unitamente a una spiegazione di tale dipendenza.

Punto 3.4	Investimenti
Punto 3.4.1	Se non figura in altre parti del documento di registrazione, la descrizione (con indicazione dell'ammontare) dei principali investimenti dell'emittente dalla fine del periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse nel prospetto/prospetto UE per IPO fino alla data del documento di registrazione.
Punto 3.4.2	Descrizione degli eventuali investimenti principali dell'emittente in corso di realizzazione o che siano già stati oggetto di un impegno definitivo, ivi compresa, se significativa per l'attività dell'emittente, la forma di finanziamento (autofinanziamento o finanziamento esterno).
Punto 3.5	Informazioni sulle tendenze previste
Punto 3.5.1	Descrizione delle tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data del documento di registrazione. Le informazioni possono essere fornite esclusivamente su base qualitativa. Non sono richieste previsioni quantitative.
Punto 3.6	Previsioni o stime degli utili
Punto 3.6.1	Se l'emittente ha pubblicato una previsione o una stima degli utili (che è ancora in essere e valida), tale previsione o stima deve essere inclusa nel documento di registrazione. Se è stata pubblicata una previsione o una stima degli utili ed essa è ancora in essere ma non è più valida, fornire una dichiarazione in tal senso e spiegare perché tale previsione o stima non è più valida. Tale previsione o stima non valida non è soggetta ai requisiti di cui ai punti 3.6.2 e 3.6.3.
Punto 3.6.2	Se l'emittente decide di includere una nuova previsione o una nuova stima degli utili, ovvero una previsione o una stima degli utili pubblicata in precedenza conformemente al punto 3.6.1, la previsione o la stima degli utili deve essere chiara e non ambigua e contenere una dichiarazione che illustri le principali ipotesi sulle quali l'emittente ha basato la previsione o la stima. La previsione o la stima rispetta i seguenti principi: - occorre distinguere chiaramente tra ipotesi relative a fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza potrebbero influire e ipotesi relative a fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza non hanno alcuna influenza; - le ipotesi sono ragionevoli, facilmente comprensibili da parte degli investitori, specifiche e precise e non devono essere riferite all'esattezza generale delle stime alla base della previsione; - nel caso della previsione, le ipotesi richiamano l'attenzione dell'investitore su quei fattori incerti che potrebbero modificare in modo sostanziale il risultato della previsione.
Punto 3.6.3	Il prospetto/prospetto UE per IPO contiene una dichiarazione attestante che la previsione o la stima degli utili è stata compilata e redatta su una base che sia: - comparabile alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; e - coerente con le pratiche contabili dell'emittente.
SEZIONE 4	RELAZIONE SULLA GESTIONE, COMPRESA LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
Punto 4.1	La finalità della presente sezione è inserire mediante riferimento o direttamente le informazioni contenute nelle relazioni sulla gestione e nelle relazioni sulla gestione consolidate di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, e ai capi 5 e 6 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ , per i periodi coperti dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, compresa, se del caso, la rendicontazione di sostenibilità e le relative conclusioni sulla conformità a norma della direttiva 2013/34/UE.

SEZIONE 5	GOVERNO SOCIETARIO
Punto 5.1	Organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e alti dirigenti
Punto 5.1.1	Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente, qualora tali attività siano significative riguardo all'emittente stesso: a) membri degli organi di amministrazione, di direzione e/o di sorveglianza; b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni; c) alti dirigenti che possano provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività. Dati sulla natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le persone di cui alle lettere da a) a c).
Punto 5.1.2	Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente e per ogni persona di cui al punto 5.1.1, lettere b) e c), indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale nonché le seguenti informazioni: a) indicazione di eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti; b) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tali persone da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e dell'eventuale loro interdizione da parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di emittenti almeno per i cinque anni precedenti. Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da dover comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.
Punto 5.2	Remunerazioni e benefici Se non figurano in altre parti del documento di registrazione relativo all'ultimo esercizio completo, per le persone di cui al punto 5.1.1, lettera a).
Punto 5.2.1	Ammontare della remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o differito) e dei benefici in natura corrisposti alle predette persone dall'emittente e dalle sue imprese figlie per servizi resi in qualsiasi veste all'emittente e alle sue imprese figlie da qualsiasi persona. Queste informazioni devono essere fornite su base individuale, a meno che nel paese in cui ha sede l'emittente la divulgazione su base individuale non sia richiesta o a meno che le informazioni non siano altrimenti rese pubbliche dall'emittente.
Punto 5.2.2	Ammontare degli importi accantonati o accumulati dall'emittente o da sue imprese figlie per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi.
Punto 5.3	Partecipazioni azionarie e stock option Riguardo ad ogni persona di cui al punto 5.1.1, lettere a) e c), indicare il numero di azioni dell'emittente detenute ed eventuali stock option loro conferite alla data più recente possibile.
Punto 5.4	Dichiarazione che indichi se l'emittente rispetta il regime o i regimi di governo societario applicabili all'emittente e indicazione di tali regimi di governo societario.
SEZIONE 6	INFORMAZIONI FINANZIARIE
Punto 6.1	Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati
Punto 6.1.1	Informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative agli ultimi due esercizi (ovvero relative ad un numero inferiore di esercizi se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) e la relazione di revisione per ogni singolo esercizio.
Punto 6.1.2	Modifica della data di riferimento contabile Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni relative agli esercizi passati sottoposte a revisione contabile coprono almeno 24 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.

Punto 6.1.3	Principi contabili Le informazioni finanziarie sono redatte conformemente agli International Financial Reporting Standard come omologati nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 non è applicabile, le informazioni finanziarie devono essere redatte secondo: a) i principi contabili nazionali dello Stato membro, nel caso di emittenti del SEE, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE; b) i principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli emittenti di paesi terzi. Se i principi contabili nazionali del paese terzo non sono equivalenti al regolamento (CE) n. 1606/2002, il bilancio deve essere riesposto in conformità del suddetto regolamento.
Punto 6.1.4	Modifica della disciplina contabile Le ultime informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative agli esercizi passati, contenenti dati comparativi rispetto all'esercizio precedente, devono essere presentate e redatte in una forma coerente con la disciplina contabile che sarà adottata per i successivi bilanci annuali pubblicati dall'emittente tenuto conto dei principi contabili, delle pratiche contabili e della normativa applicabili a tali bilanci. Le modifiche della disciplina contabile applicabile all'emittente non necessitano di una riesposizione dei bilanci sottoposti a revisione. Tuttavia, se l'emittente intende adottare una nuova disciplina contabile nei suoi successivi bilanci pubblicati, deve essere redatta almeno un'informativa di bilancio completa (secondo la definizione dello IAS 1 Presentazione del bilancio / IFRS 18 Presentazione e informativa di bilancio), comprendente dati comparativi, in una forma coerente con quella che sarà adottata per i successivi bilanci annuali pubblicati dall'emittente, per quanto riguarda i principi contabili, le pratiche contabili e la normativa applicabili a tali bilanci.
Punto 6.1.5	Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione redatte conformemente ai principi contabili nazionali devono includere: a) lo stato patrimoniale; b) il conto economico; c) il rendiconto finanziario; d) le pratiche contabili e le note esplicative.
Punto 6.1.6	Bilancio consolidato Se l'emittente redige sia il bilancio individuale che il bilancio consolidato, nel documento di registrazione deve figurare almeno il bilancio consolidato.
Punto 6.1.7	Data delle informazioni finanziarie La data dello stato patrimoniale dell'ultimo esercizio per il quale le informazioni finanziarie sono state sottoposte a revisione non può essere anteriore di oltre: a) 18 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l'emittente include in tale documento il bilancio infrannuale sottoposto a revisione; b) 16 mesi rispetto alla data del documento di registrazione, se l'emittente include in tale documento il bilancio infrannuale non sottoposto a revisione contabile. Se il documento di registrazione non contiene informazioni finanziarie infrannuali, la data dello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione non può essere anteriore di oltre 16 mesi rispetto alla data del documento di registrazione.
Punto 6.2	Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie
Punto 6.2.1	Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, tali informazioni devono essere incluse nel documento di registrazione. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa anche la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato.

	Se riporta una data posteriore di più di nove mesi rispetto alla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, il documento di registrazione deve contenere informazioni finanziarie infrannuali, che possono non essere state sottoposte a revisione (nel qual caso tale fatto deve essere dichiarato), riguardanti almeno i primi sei mesi dell'esercizio finanziario. Le informazioni finanziarie infrannuali devono essere redatte conformemente alle disposizioni della direttiva 2013/34/UE o del regolamento (CE) n. 1606/2002, a seconda dei casi. Per gli emittenti che non sono soggetti né alla direttiva 2013/34/UE né al regolamento (CE) n. 1606/2002, le informazioni finanziarie infrannuali devono includere prospetti comparativi per lo stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie comparative relative allo stato patrimoniale, il predetto obbligo può essere soddisfatto presentando lo stato patrimoniale di fine esercizio conformemente al quadro normativo in materia di informativa finanziaria applicabile.
Punto 6.3	Revisione contabile delle informazioni finanziarie annuali
Punto 6.3.1	Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e al regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti.
Punto 6.3.1 bis	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora tali relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.
Punto 6.3.2	Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che siano state controllate dai revisori dei conti.
Punto 6.3.3	Qualora le informazioni finanziarie contenute nel documento di registrazione non siano estratte dal bilancio dell'emittente sottoposto a revisione, indicare la fonte delle informazioni e dichiarare che le informazioni non sono state sottoposte a revisione.
Punto 6.4	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In assenza di tali cambiamenti, inserire una dichiarazione a tal fine.
Punto 6.5	Informazioni finanziarie proforma In caso di variazione significativa dei valori lordi, descrivere in che modo l'operazione avrebbe potuto influire sulle attività e passività e sugli utili dell'emittente, se fosse stata intrapresa all'inizio del periodo di riferimento o alla data riportata. Quest'obbligo viene di norma soddisfatto includendo informazioni finanziarie proforma. Le informazioni finanziarie proforma sono redatte, per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sulla base di quanto indicato all'allegato 20. Le informazioni finanziarie proforma sono accompagnate da una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti.
SEZIONE 7	INFORMAZIONI SUGLI AZIONISTI E SUI POSSESSORI DI TITOLI
Punto 7.1	Principali azionisti
Punto 7.1.1	Se noto all'emittente, indicazione del nome delle persone che direttamente o indirettamente detengano una quota del capitale o dei diritti di voto dell'emittente uguale o superiore al 5 % del capitale o dei diritti di voto, nonché indicazione dell'ammontare della quota detenuta da ciascuna delle persone in questione alla data del documento di registrazione. In assenza di tali persone, fornire una dichiarazione in tal senso.
Punto 7.1.2	Indicare se i principali azionisti dell'emittente hanno diritti di voto diversi o, in caso contrario, una dichiarazione in tal senso.

Punto 7.1.3	Dichiarare se, a conoscenza dell'emittente, l'emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso.
Punto 7.1.4	Descrizione di eventuali accordi, noti all'emittente, la cui attuazione, ad una data successiva, possa generare o impedire una variazione dell'assetto di controllo dell'emittente.
Punto 7.2	Procedimenti giudiziari e arbitrali
Punto 7.2.1	Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso di cui l'emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'emittente e/o del gruppo. In assenza di tali procedimenti, inserire una dichiarazione in tal senso.
Punto 7.3	Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza e degli alti dirigenti
Punto 7.3.1	Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente, da un lato, e gli interessi privati e/o altri obblighi, dall'altro, delle persone di cui al punto 5.1.1. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso. Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 5.1.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o quali alti dirigenti. Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 5.1.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenuti in portafoglio.
Punto 7.4	Operazioni con parti collegate
Punto 7.4.1	Se gli International Financial Reporting Standard recepiti con il regolamento (CE) n. 1606/2002 non si applicano all'emittente, devono essere comunicate le seguenti informazioni per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del documento di registrazione: a) natura e portata delle operazioni con parti correlate che, come singola operazione o nel loro complesso, sono significative per l'emittente. Se le operazioni con parti correlate non vengono concluse alle normali condizioni di mercato, illustrarne i motivi. In caso di prestiti in essere, comprese garanzie di qualsiasi genere, indicare l'importo non rimborsato; b) l'ammontare o la percentuale del fatturato dell'emittente costituito dalle operazioni con parti correlate. Se gli International Financial Reporting Standard recepiti con il regolamento (CE) n. 1606/2002 si applicano all'emittente, le informazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere comunicate soltanto per le operazioni intervenute dopo la fine dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.
Punto 7.5	Capitale azionario
Punto 7.5.1	Le informazioni di cui ai punti da 7.5.2 a 7.5.7 nel bilancio annuale alla data dello stato patrimoniale più recente.
Punto 7.5.2	Ammontare del capitale emesso e per ogni classe di capitale azionario: a) il totale del capitale azionario autorizzato dell'emittente; b) il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate; c) il valore nominale per azione, o indicare che le azioni non hanno valore nominale e d) la riconciliazione del numero di azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio. Se più del 10 % del capitale è stato pagato con conferimenti non in denaro nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, tale fatto deve essere dichiarato.

Punto 7.5.2 bis	Qualora vi sia più di una classe di azioni esistenti: a) descrizione dei diritti, delle preferenze e delle restrizioni relativi a ciascuna classe; b) indicazione dell'identità, se nota alla società, degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo che rappresentano più del 5 % dei diritti di voto di tutte le azioni nella società, e delle persone fisiche o dei soggetti giuridici autorizzati a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.
Punto 7.5.3	Se esistono azioni non rappresentative del capitale, indicarne il numero e descriverne le caratteristiche principali.
Punto 7.5.4	Numero, valore contabile e valore nominale delle azioni detenute dall'emittente stesso o per suo conto o da imprese figlie dell'emittente.
Punto 7.5.5	Importo dei titoli convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e delle modalità di conversione, di scambio o di sottoscrizione.
Punto 7.5.6	Informazioni su eventuali diritti e/o obbligazioni di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di impegni all'aumento del capitale e relative condizioni.
Punto 7.5.7	Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del gruppo offerto in opzione o che si è deciso di offrire condizionatamente o incondizionatamente in opzione, descrizione delle opzioni e indicazione delle persone alle quali si riferiscono.
Punto 7.6	Atto costitutivo e statuto
Punto 7.6.1	Breve descrizione di eventuali disposizioni dello statuto dell'emittente che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'emittente.
Punto 7.7	Principali contratti
Punto 7.7.1	Breve sintesi di eventuali contratti importanti, diversi dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell'attività, cui partecipano l'emittente o membri del gruppo, per l'esercizio immediatamente precedente la pubblicazione del documento di registrazione.
SEZIONE 8	POLITICA IN MATERIA DI DIVIDENDI
Punto 8.1	Descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi e delle relative restrizioni o, in caso contrario, una dichiarazione in tal senso. Ammontare del dividendo per azione per ogni esercizio per il periodo cui si riferisce il bilancio annuale; qualora il numero delle azioni dell'emittente sia cambiato, l'ammontare deve essere adeguato per renderlo comparabile, se non indicato nel bilancio.
SEZIONE 9	DOCUMENTI DISPONIBILI
Punto 9.1	Una dichiarazione indicante che per la durata di validità del documento di registrazione potrebbero essere consultati, se del caso, i seguenti documenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione, ovvero a cui il documento di registrazione faccia riferimento. L'indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.

(¹) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj>).

(²) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1606/oj>).

-
- (³) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2006/43/oj>).
- (⁴) Regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/537/oj>).’.
-

ALLEGATO III

L'allegato 2 del regolamento delegato (UE) 2019/980 è così modificato:

- a) nella sezione 1, punto 1.2, i riferimenti al «punto 1.5 dell'allegato 1» sono sostituiti da riferimenti al «punto 2.5 dell'allegato 1»;
- b) nella sezione 1, è aggiunto il seguente punto 1.3:

«Punto 1.3	Se include la relazione finanziaria annuale, compresa la dichiarazione sulla sostenibilità, l'emittente deve includere l'attestazione di responsabilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/109/CE.»
------------	---

ALLEGATO IV

L'allegato 4 del regolamento delegato (UE) 2019/980 è così modificato:

- a) la prima riga è sostituita dalla seguente:

	«Oltre alle informazioni richieste nel presente allegato, l'organismo di investimento collettivo deve fornire le informazioni richieste nelle sezioni/nei punti 1, 2, 3.1, 3.3, 3.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6 (ad eccezione delle informazioni finanziarie proforma), 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 8 e 9 dell'allegato 1 del presente regolamento o, se l'organismo di investimento collettivo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni richieste nelle sezioni 2, 3, 4, 5 (ad eccezione delle informazioni finanziarie proforma), 6, 8 e 16 dell'allegato 30 del presente regolamento o, se l'organismo di investimento collettivo soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15 bis del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni richieste nelle sezioni / nei punti 2, 3, 4, 5.4, 6, 7, 8 (ad eccezione delle informazioni finanziarie proforma), 10 e 17 dell'allegato 34 del presente regolamento. Se le quote sono emesse da un organismo di investimento collettivo costituito come fondo comune gestito da un gestore di fondi, le informazioni di cui alle sezioni/ai punti 3.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 7.1, 7.3 e 7.7 dell'allegato 1 del presente regolamento devono essere comunicate in relazione al gestore del fondo, mentre le informazioni di cui alle sezioni/ai punti 3.1, 6, 7.2 e 8 dell'allegato 1 del presente regolamento devono essere comunicate in relazione sia al fondo che al gestore del fondo.»
--	--

- b) la sezione 2 è così modificata:

- i) al punto 2.2, il punto i) è sostituito dal seguente:

- «i) se i titoli sottostanti non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o equivalente di un paese terzo o in un mercato di crescita per le PMI, le informazioni relative a ciascun emittente sottostante/organismo di investimento collettivo/controparte analoghe alle informazioni minime richieste all'emittente dal documento di registrazione per i titoli di capitale (nel caso di cui alla lettera a)] o alle informazioni minime richieste dal documento di registrazione per le quote emesse da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso (nel caso di cui alla lettera b)] o alle informazioni minime richieste dal documento di registrazione per titoli diversi dai titoli di capitale (esclusi i punti indicati come specifici per gli investitori al dettaglio (nel caso di cui alla lettera c)]);»;

- ii) al punto 2.5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'organismo di investimento collettivo può ragionevolmente dimostrare all'autorità competente di non essere in grado di accedere ad alcune o a tutte le informazioni di cui alla lettera a), l'organismo di investimento collettivo deve rendere note tutte le informazioni cui ha accesso, di cui è a conoscenza o che è in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dall'emittente/organismo di investimento collettivo/controparte sottostante al fine di soddisfare, per quanto possibile, le prescrizioni di cui alla lettera a). In tal caso, il prospetto deve contenere un'avvertenza ben visibile indicante che l'organismo di investimento collettivo non è stato in grado di accedere a determinate informazioni che avrebbero dovuto essere altrimenti incluse nel prospetto e che pertanto è stata fornita un'informativa ridotta in relazione a un determinato emittente, organismo di investimento collettivo o controparte sottostante.»;

- c) nella sezione 4, il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

«Punto 4.1	In merito al gestore degli investimenti fornire le informazioni richieste al punto 3.1 dell'allegato 1 nonché una descrizione del suo status giuridico e della sua esperienza.»
------------	---

- d) nella sezione 5, punto 5.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) le informazioni da rendere note conformemente al punto 3.1 dell'allegato 1»;

e) nella sezione 8, il punto 8.1 è sostituito dal seguente:

«Punto 8.1	Qualora dalla data di registrazione o di costituzione l'organismo di investimento collettivo non abbia ancora iniziato l'attività e alla data del documento di registrazione non sia stato redatto ancora alcun bilancio, includere una dichiarazione in tal senso. Qualora l'organismo di investimento collettivo abbia iniziato l'attività, si applicano, a seconda dei casi, le disposizioni della sezione 6 dell'allegato 1, o della sezione 5 dell'allegato 30 o della sezione 8 dell'allegato 34.»
------------	--

ALLEGATO V

«ALLEGATO 5

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PER I CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI EMESSI SU AZIONI

SEZIONE 1	INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE DELLE AZIONI SOTTOSTANTI		
	Per i certificati rappresentativi emessi su azioni, le informazioni sull'emittente dell'azione sottostante devono essere fornite conformemente all'allegato 1 del presente regolamento. Per i certificati rappresentativi emessi su azioni che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 14 bis del regolamento (UE) 2017/1129, le informazioni sull'emittente dell'azione sottostante devono essere fornite conformemente all'allegato 30 del presente regolamento.		
SEZIONE 2	INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE DEI CERTIFICATI RAPPRESENTATIVI	Emissione primaria	Prospetto UE di follow-on
Punto 2.1	Denominazione, sede sociale, codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) e principale sede amministrativa se diversa dalla sede sociale.	√	[√]
Punto 2.2	Data di costituzione e durata dell'emittente, ad eccezione del caso in cui la durata sia indeterminata.	√	[√]
Punto 2.3	Legislazione in base alla quale opera l'emittente e forma giuridica adottata dall'emittente ai sensi di tale legislazione.	√	[√]»

ALLEGATO VI

«ALLEGATO 7

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PER TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE

SEZIONE 1	FATTORI DI RISCHIO
Punto 1.1	Descrizione dei rischi significativi specifici dell'emittente e che possono influire sulla capacità dell'emittente di adempiere alle sue obbligazioni derivanti dai titoli, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". In ciascuna categoria i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto dell'impatto negativo sull'emittente e della probabilità che essi si verifichino, sono indicati in un ordine coerente con tale valutazione. I rischi devono essere confermati dal contenuto del documento di registrazione.
SEZIONE 2	PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Punto 2.1	Identità di tutte le persone responsabili delle informazioni o di parti di esse riportate nel documento di registrazione e, in quest'ultimo caso, indicazione di tali parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.
Punto 2.2	Dichiarazione delle persone responsabili del documento di registrazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il documento di registrazione non presenta omissioni tali da alterarne il senso. Se del caso, dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del documento di registrazione attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti del documento di registrazione di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti del documento di registrazione non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
Punto 2.3	Se nel documento di registrazione viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; d) eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la dichiarazione o la relazione è stata prodotta su richiesta dell'emittente, dichiarare che tale dichiarazione o relazione è stata inclusa nel documento di registrazione con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto della parte del documento di registrazione ai fini del prospetto.
Punto 2.4	Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.
Punto 2.5	Una dichiarazione attestante che: a) [nome dell'autorità competente], in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, ha approvato il [documento di registrazione/prospetto]; b) [nome dell'autorità competente] ha approvato tale [documento di registrazione/prospetto] solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal regolamento (UE) 2017/1129; c) tale approvazione non deve essere considerata un avallo dell'emittente oggetto di questo [documento di registrazione/prospetto].

SEZIONE 3	STRATEGIA, RENDIMENTO E CONTESTO IMPRENDITORIALE
Punto 3.1	Informazioni sull'emittente: a) denominazione legale e commerciale dell'emittente; b) luogo di registrazione dell'emittente, numero di registrazione e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI); c) data di costituzione e durata dell'emittente, ad eccezione del caso in cui la durata sia indeterminata; d) residenza e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione dell'emittente, indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale) ed eventuale sito web dell'emittente, con l'avvertenza che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del prospetto, a meno che le predette informazioni siano incluse nel prospetto mediante un riferimento; e) qualsiasi evento recente verificatosi nella vita dell'emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità; f) rating del credito attribuiti all'emittente su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione.
Punto 3.2	Panoramica delle attività aziendali
Punto 3.2.1	Principali attività: breve descrizione delle principali attività dell'emittente, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati.
Punto 3.3	Struttura organizzativa
Punto 3.3.1	Se l'emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa. La descrizione potrà assumere la forma di una rappresentazione grafica della struttura organizzativa o essere accompagnata da tale rappresentazione se ciò contribuisce a chiarire la struttura.
Punto 3.3.2	Una dichiarazione chiara che l'emittente dipende da altri soggetti all'interno del gruppo, se del caso, unitamente a una spiegazione di tale dipendenza.
Punto 3.4	Informazioni sulle tendenze previste
Punto 3.4.1	Descrizione dei seguenti elementi: a) eventuali cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato; e b) eventuali cambiamenti significativi dei risultati finanziari del gruppo dalla fine dell'ultimo esercizio per il quale le informazioni finanziarie sono state pubblicate fino alla data del documento di registrazione. Se non sono applicabili né la lettera a) né la lettera b), l'emittente include una dichiarazione in tal senso. Se del caso, possono essere fornite altre dichiarazioni negative. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fornite esclusivamente su base qualitativa. Non sono richieste previsioni quantitative.
Punto 3.5	Previsioni o stime degli utili
Punto 3.5.1	Se l'emittente, su base volontaria, include nel prospetto una nuova previsione o una nuova stima degli utili, essa deve essere chiara e non ambigua e contenere una dichiarazione che illustra le principali ipotesi sulle quali l'emittente ha basato la previsione o la stima. La previsione o la stima rispetta i seguenti principi: a) occorre distinguere chiaramente tra ipotesi relative a fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza potrebbero influire e ipotesi relative a fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza non hanno alcuna influenza; b) le ipotesi sono ragionevoli, facilmente comprensibili da parte degli investitori, specifiche e precise e non devono essere riferite all'esattezza generale delle stime alla base della previsione; c) nel caso della previsione, le ipotesi richiamano l'attenzione dell'investitore su quei fattori incerti che potrebbero modificare in modo sostanziale il risultato della previsione.

Punto 3.5.2	Il prospetto contiene una dichiarazione attestante che la previsione o la stima degli utili è stata compilata e redatta su una base che sia: a) comparabile al bilancio annuale; b) coerente con le pratiche contabili dell'emittente.
SEZIONE 4	GOVERNO SOCIETARIO
Punto 4.1	Organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e alti dirigenti
Punto 4.1.1	Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente, qualora tali attività siano significative riguardo all'emittente stesso: a) membri degli organi di amministrazione, di direzione e/o di sorveglianza; b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni.
SEZIONE 5	INFORMAZIONI FINANZIARIE
Punto 5.1	Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati
Punto 5.1.1	Informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative all'ultimo esercizio (ovvero relative ad un periodo più breve se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) e la relazione di revisione per tale esercizio.
Punto 5.1.2	Modifica della data di riferimento contabile Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni relative agli esercizi passati sottoposte a revisione contabile coprono almeno 12 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.
Punto 5.1.3 (Per investitori all'ingrosso)	Principi contabili (per investitori all'ingrosso) Le informazioni finanziarie sono redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards come omologati nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 non è applicabile, le informazioni finanziarie devono essere redatte secondo: a) i principi contabili nazionali dello Stato membro, nel caso di emittenti del SEE, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE; b) i principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli emittenti di paesi terzi. In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni: a) apposita dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie incluse nel documento di registrazione non sono state redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards come omologati nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 e che vi sarebbero potute essere differenze sostanziali nelle informazioni finanziarie se il regolamento (CE) n. 1606/2002 fosse stato applicato alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; b) immediatamente dopo le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, descrizione delle differenze tra il regolamento (CE) n. 1606/2002 adottato dall'Unione e i principi contabili adottati dall'emittente nel redigere il bilancio annuale.
Punto 5.1.3 bis (Per investitori al dettaglio)	Principi contabili (per investitori al dettaglio) Le informazioni finanziarie sono redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards come omologati nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 non è applicabile, le informazioni finanziarie devono essere redatte secondo: a) i principi contabili nazionali dello Stato membro, nel caso di emittenti del SEE, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE; b) i principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli emittenti di paesi terzi. Se i principi contabili nazionali del paese terzo non sono equivalenti al regolamento (CE) n. 1606/2002, il bilancio deve essere riesposto in conformità del suddetto regolamento.

Punto 5.1.4	Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione redatte conformemente ai principi contabili nazionali devono includere: a) lo stato patrimoniale; b) il conto economico; c) le pratiche contabili e le note esplicative.
Punto 5.1.5	Bilancio consolidato Se l'emittente redige sia il bilancio individuale che il bilancio consolidato, nel documento di registrazione deve figurare almeno il bilancio consolidato.
Punto 5.1.6	Data delle informazioni finanziarie Lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio per il quale le informazioni finanziarie sono state sottoposte a revisione contabile non deve essere anteriore di oltre 18 mesi rispetto alla data del documento di registrazione.
Punto 5.1.7 (Per investitori al dettaglio)	Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie (per investitori al dettaglio) Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie semestrali dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, tali informazioni devono essere incluse nel documento di registrazione. Se le informazioni finanziarie semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa anche la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato. Se riporta una data posteriore di più di nove mesi rispetto alla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, il documento di registrazione deve contenere informazioni finanziarie semestrali, che possono non essere state sottoposte a revisione (nel qual caso tale fatto deve essere dichiarato), riguardanti almeno i primi sei mesi dell'esercizio finanziario. Le informazioni finanziarie semestrali devono essere redatte conformemente alle disposizioni della direttiva 2013/34/UE o del regolamento (CE) n. 1606/2002, a seconda dei casi. Per gli emittenti che non sono soggetti né alla direttiva 2013/34/UE né al regolamento (CE) n. 1606/2002, le informazioni finanziarie semestrali devono includere prospetti comparativi per lo stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie comparative relative allo stato patrimoniale, il predetto obbligo può essere soddisfatto presentando lo stato patrimoniale di fine esercizio conformemente al quadro normativo in materia di informativa finanziaria applicabile.
Punto 5.2	Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati
Punto 5.2.1	Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014. Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini della redazione del documento di registrazione, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel documento di registrazione devono essere inserite le seguenti informazioni: a) un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati; b) la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.
Punto 5.2.1 bis	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora tali relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.
Punto 5.2.2	Indicazione di altre informazioni contenute nel documento di registrazione che siano state controllate dai revisori dei conti.
Punto 5.2.3	Qualora le informazioni finanziarie contenute nel documento di registrazione non siano estratte dal bilancio dell'emittente sottoposto a revisione, indicare la fonte delle informazioni e dichiarare che le informazioni non sono state sottoposte a revisione.

Punto 5.3	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In assenza di tali cambiamenti, inserire una dichiarazione a tal fine.
SEZIONE 6	INFORMAZIONI SUGLI AZIONISTI E SUI POSSESSORI DI TITOLI
Punto 6.1	Principali azionisti
Punto 6.1.1	Dichiarare se, a conoscenza dell'emittente, l'emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso.
Punto 6.1.2	Descrizione di eventuali accordi, noti all'emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'emittente.
Punto 6.2	Procedimenti giudiziari e arbitrari
Punto 6.2.1	Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrari (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso di cui l'emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'emittente e/o del gruppo. In assenza di tali procedimenti, inserire una dichiarazione in tal senso.
Punto 6.3	Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza
Punto 6.3.1	Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente, da un lato, e gli interessi privati e/o altri obblighi, dall'altro, delle persone di cui al punto 4.1.1. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.
Punto 6.4	Principali contratti
Punto 6.4.1	Breve sintesi di eventuali contratti importanti non conclusi nel corso del normale svolgimento dell'attività, che potrebbero comportare per i membri del gruppo un'obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità dell'emittente di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dei possessori dei titoli che intende emettere.
SEZIONE 7	DOCUMENTI DISPONIBILI
Punto 7.1	Una dichiarazione indicante che per la durata di validità del documento di registrazione potrebbero essere consultati, se del caso, i seguenti documenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel documento di registrazione, ovvero a cui il documento di registrazione faccia riferimento. L'indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.»

ALLEGATO VII

L'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2019/980 è così modificato:

- a) nella sezione 8, i punti 8.2 e 8.2.1 sono sostituiti dai seguenti:

«Punto 8.2	Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati Qualora dalla data di registrazione o di costituzione l'emittente abbia iniziato l'attività e siano stati redatti i bilanci, il documento di registrazione deve contenere informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative all'ultimo esercizio (almeno 12 mesi o il periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve) e la relazione di revisione per tale esercizio.
Punto 8.2.1	Modifica della data di riferimento contabile Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati coprono almeno 12 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.»

- b) nella sezione 8, punto 8.2.3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le modifiche della disciplina contabile applicabile all'emittente non necessitano di una riesposizione dei bilanci sottoposti a revisione. Tuttavia, se l'emittente intende adottare una nuova disciplina contabile nei suoi successivi bilanci pubblicati, deve essere redatta almeno un'informativa di bilancio completa (secondo la definizione dello IAS 1 Presentazione del bilancio / IFRS 18 Presentazione e informativa di bilancio), comprendente dati comparativi, in una forma coerente con quella che sarà adottata per i successivi bilanci annuali pubblicati dall'emittente, per quanto riguarda i principi contabili, le pratiche contabili e la normativa applicabili a tali bilanci.»

- c) nella sezione 8, il punto 8.2.a è sostituito dal seguente:

«Punto 8.2.a	<i>Il presente paragrafo (che comprende i punti 8.2.a, 8.2.a.1, 8.2.a.2 e 8.2.a.3) può essere utilizzato soltanto per emissioni di titoli emessi a fronte di cartolarizzazione che abbiano un valore nominale unitario almeno pari a 100 000 EUR o che siano negoziati esclusivamente in un mercato regolamentato e/o in un suo segmento specifico, a cui solo gli investitori qualificati abbiano accesso ai fini della negoziazione degli stessi.</i> Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati Qualora dalla data di registrazione o di costituzione l'emittente abbia iniziato l'attività e siano stati redatti i bilanci, il documento di registrazione deve contenere informazioni finanziarie relative all'ultimo esercizio (almeno 12 mesi o il periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve) e la relazione di revisione per tale esercizio.»
--------------	---

ALLEGATO VIII

L'allegato 10 del regolamento delegato (UE) 2019/980 è così modificato:

- a) Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 10

DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE PER TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE EMESSI DA PAESI TERZI O DAI LORO ENTI REGIONALI E LOCALI»;

- b) nella sezione 2, il punto 2.1 è sostituito dal seguente:

«Punto 2.1	Descrizione dei rischi significativi specifici dell'emittente, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata «Fattori di rischio». In ciascuna categoria i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto dell'impatto negativo sull'emittente e della probabilità che essi si verifichino, sono indicati in un ordine coerente con tale valutazione. I fattori di rischio sono confermati dal contenuto del documento di registrazione.»
------------	--

- c) nella sezione 3, il punto 3.2 è sostituito dal seguente:

«Punto 3.2	La residenza o l'ubicazione geografica e la forma giuridica dell'emittente nonché il suo indirizzo, numero di telefono ed eventuale sito web, con l'avvertenza che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del prospetto, a meno che le predette informazioni siano incluse nel prospetto mediante un riferimento.»
------------	--

ALLEGATO IX

«ALLEGATO 11

**NOTA INFORMATIVA PER TITOLI DI CAPITALE O QUOTE EMESSI DA ORGANISMI DI INVESTIMENTO
COLLETTIVO DI TIPO CHIUSO**

SEZIONE 1	FATTORI DI RISCHIO
Punto 1.1	Descrizione dei rischi significativi specifici dei titoli oggetto dell'offerta e/o ammessi alla negoziazione in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". In ciascuna categoria, i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto dell'impatto negativo sull'emittente e sui titoli e della probabilità che essi si verifichino, sono indicati in un ordine coerente con tale valutazione. I rischi devono essere confermati dal contenuto della nota informativa sui titoli.
SEZIONE 2	PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Punto 2.1	Identità di tutte le persone responsabili delle informazioni o di parti di esse riportate nella nota informativa e, in quest'ultimo caso, indicazione di tali parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.
Punto 2.2	Dichiarazione delle persone responsabili della nota informativa attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in essa contenute sono conformi ai fatti e che la nota informativa non presenta omissioni tali da alterarne il senso. Se del caso, dichiarazione delle persone responsabili di talune parti della nota informativa attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti della nota informativa di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti della nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
Punto 2.3	Se nella nota informativa sui titoli viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; d) eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la dichiarazione o la relazione è stata prodotta su richiesta dell'emittente, dichiarare che tale dichiarazione o relazione è stata inclusa nella nota informativa con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto di tale parte della nota informativa ai fini del prospetto/prospetto UE per IPO.
Punto 2.4	Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.
Punto 2.5	Una dichiarazione attestante che: a) [nome dell'autorità competente], in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, ha approvato questa/questo [nota informativa/prospetto/prospetto UE per IPO]; b) [nome dell'autorità competente] ha approvato questa/questo [nota informativa/prospetto/prospetto UE per IPO] solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal regolamento (UE) 2017/1129;

	c) tale approvazione non deve essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di questa/ questo [nota informativa/prospetto/prospetto UE per IPO]; d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'adeguatezza dell'investimento nei titoli; e) se del caso, specificare che questa nota informativa sui titoli è parte del prospetto UE per IPO di cui all'articolo 1, lettera f), del presente regolamento redatto conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1129.
Punto 2.6	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta
Punto 2.6.1	Descrizione di eventuali interessi, compresi i conflitti di interessi, che sono significativi per l'emissione/l'offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.
Punto 2.7	Informazioni supplementari
Punto 2.7.1	Se nella nota informativa sui titoli si fa riferimento a consulenti legati all'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.
Punto 2.7.2	Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sui titoli sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori legali hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell'autorità competente, di una sintesi della relazione.
SEZIONE 2 bis	RAGIONI DELL'OFFERTA, IMPIEGO DEI PROVENTI E SPESE DELL'EMISSIONE/DELL'OFFERTA
Punto 2 bis.1	Ragioni dell'offerta e, se del caso, stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Devono essere fornite anche informazioni riguardo all'impiego dei proventi, in particolare se utilizzati per acquisire attività, qualora ciò non accada nell'ambito dell'attività ordinaria, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti. Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'emissione/all'offerta.
Punto 2 bis.2	Una spiegazione di come i proventi dell'offerta siano in linea con la strategia aziendale e gli obiettivi strategici descritti nel documento di registrazione.
SEZIONE 3	DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE
Punto 3.1	Dichiarazione dell'emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.
SEZIONE 4	TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI
Punto 4.1	Informazioni relative ai titoli
Punto 4.1.1	Descrizione del tipo e della classe dei titoli, ivi compreso il codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).
Punto 4.1.2	Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.
Punto 4.1.3	Indicare se i titoli sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata. Nel caso di titoli in forma dematerializzata, fornire nome e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.
Punto 4.1.4	Valuta di emissione dei titoli
Punto 4.1.5	Descrizione dei diritti connessi ai titoli, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio: a) diritto al dividendo: i) data o date fisse di decorrenza del diritto; ii) termine di prescrizione del diritto ai dividendi e indicazione della persona che trae vantaggio dalla prescrizione;

	iii) restrizioni sui dividendi e procedure per i titolari del diritto non residenti; iv) importo del dividendo o metodo di calcolo dello stesso, periodicità e natura cumulativa o non cumulativa dei pagamenti; b) diritti di voto; c) diritti di prelazione nelle offerte di sottoscrizione di titoli della stessa classe; d) diritto alla partecipazione agli utili dell'emittente; e) diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione; f) disposizioni di rimborso; g) disposizioni di conversione.
Punto 4.1.6	In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno creati e/o emessi.
Punto 4.1.7	La data di emissione o, in caso di nuove emissioni, la data prevista per l'emissione dei titoli.
Punto 4.1.8	Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli.
Punto 4.1.9	Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.
Punto 4.1.10	Se diverso dall'emittente, l'identità e i dati di contatto dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l'offerente abbia personalità giuridica.
Punto 4.1.11	a) Dichiarazione sull'esistenza di una legislazione o di una regolamentazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto applicabile all'emittente e della possibilità di misure che possano impedire un'eventuale offerta; b) breve descrizione dei diritti e degli obblighi degli azionisti in caso di norme in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto e/o di offerta di acquisto o di vendita residuali in relazione ai titoli; c) indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso. Devono essere indicati anche il prezzo o le condizioni di scambio di dette offerte e il relativo risultato.
Punto 4.1.12	Se del caso, il potenziale impatto sull'investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ .
SEZIONE 5	DETTAGLI DELL'OFFERTA/DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE
Punto 5.1	Termini e condizioni dell'offerta pubblica di titoli. Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta
Punto 5.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.
Punto 5.1.2	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta, distinguendo tra i titoli offerti in vendita e quelli offerti in sottoscrizione; se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta. Se non è possibile indicare nel prospetto/prospetto UE per IPO la quantità massima di titoli, il prospetto/prospetto UE per IPO deve specificare che l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata nel periodo di almeno tre giorni lavorativi successivi al deposito della quantità di titoli da offrire al pubblico.
Punto 5.1.3	Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.
Punto 5.1.4	Indicazione del momento e delle circostanze in cui l'offerta può essere revocata o sospesa, specificando se la revoca possa verificarsi dopo l'inizio delle negoziazioni.

Punto 5.1.5	Descrizione delle eventuali possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.
Punto 5.1.6	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di titoli o importo aggregato da investire).
Punto 5.1.7	Indicazione del periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata, qualora agli investitori sia consentita questa possibilità.
Punto 5.1.8	Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli.
Punto 5.1.9	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.
Punto 5.1.10	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.
Punto 5.2	Piano di ripartizione e di assegnazione
Punto 5.2.1	Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i titoli. Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di due o più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.
Punto 5.2.2	Per quanto a conoscenza dell'emittente, indicare se i principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente intendono sottoscrivere l'offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell'offerta.
Punto 5.2.3	Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione: a) la divisione dell'offerta in tranche, comprese le tranche riservate agli investitori istituzionali, agli investitori al dettaglio e ai dipendenti dell'emittente, nonché qualsiasi altra tranche; b) le condizioni alle quali può essere utilizzata la clausola di claw-back, con indicazione dell'entità massima del claw-back e della percentuale minima eventualmente prevista per le singole tranche; c) il metodo o i metodi di assegnazione da utilizzare per la tranche riservata agli investitori al dettaglio e ai dipendenti dell'emittente in caso di superamento delle sottoscrizioni di tali tranche; d) descrizione di un eventuale trattamento preferenziale predeterminato da accordare a talune classi di investitori o a taluni gruppi di affinità (compresi programmi per amici e familiari) nell'ambito dell'assegnazione, con indicazione della percentuale dell'offerta riservata a tale trattamento preferenziale e dei criteri di inclusione in tali classi o gruppi; e) indicare se il trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell'ambito dell'assegnazione può essere determinato in funzione dell'impresa attraverso la quale o dalla quale sono effettuate; f) indicazione di un eventuale obiettivo minimo di assegnazione per quanto riguarda la tranche riservata agli investitori al dettaglio; g) le condizioni di chiusura dell'offerta, nonché la data non prima della quale l'offerta può essere chiusa; h) indicare se sono ammesse sottoscrizioni multiple e, in caso contrario, in quale modo verranno eventualmente gestite.
Punto 5.3	Procedura per comunicare ai sottoscrittori l'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica.
Punto 5.4	Fissazione del prezzo
Punto 5.4.1	Indicazione del prezzo al quale i titoli saranno offerti e dell'importo delle spese e delle imposte a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

Punto 5.4.2	Se il prezzo non è noto, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1129, indicare uno dei seguenti elementi: a) il prezzo massimo se disponibile; b) i metodi di valutazione e i criteri, e/o le condizioni, in base ai quali è stato o sarà determinato il prezzo di offerta definitivo, nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati. Se non è possibile indicare nella nota informativa sui titoli né gli elementi di cui alla lettera a) né quelli di cui alla lettera b), la nota informativa sui titoli deve specificare che l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata entro i tre giorni lavorativi successivi al deposito del prezzo di offerta definitivo dei titoli da offrire al pubblico.
Punto 5.4.3	Procedura per la comunicazione del prezzo dell'offerta. Se gli azionisti dell'emittente hanno un diritto di prelazione e se tale diritto è limitato o soppresso, indicare la base per il calcolo del prezzo di emissione, se si tratta di un'emissione contro pagamento in contanti, nonché i motivi e i beneficiari della limitazione o della soppressione. Qualora vi sia o possa esservi una differenza sostanziale tra il prezzo dell'offerta al pubblico e l'effettivo costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e gli alti dirigenti, o persone collegate, dei titoli che tali membri o persone hanno acquisito in transazioni nel corso dell'esercizio precedente, o che essi hanno il diritto di acquisire, includere un confronto tra il contributo del pubblico indistinto all'offerta al pubblico proposta e l'effettivo contributo in denaro di tali persone.
Punto 5.5	Collocamento e sottoscrizione
Punto 5.5.1	Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e di singole parti dell'offerta e, per quanto a conoscenza dell'emittente o dell'offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l'offerta viene effettuata.
Punto 5.5.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.
Punto 5.5.3	Denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio". Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.
Punto 5.5.4	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.
Punto 5.6	Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione
Punto 5.6.1	Indicare se i titoli offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, un mercato di crescita per le PMI o un MTF, allo scopo di distribuirli in un mercato regolamentato, un mercato di crescita per le PMI o un MTF, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere indicata, senza dare l'impressione che l'ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata. Se note, indicare le date più prossime in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.
Punto 5.6.2	Indicare tutti i mercati regolamentati, i mercati di crescita per le PMI o gli MTF nei quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione titoli della stessa classe di quelli da offrire o da ammettere alla negoziazione.
Punto 5.6.3	Se simultaneamente o quasi simultaneamente alla creazione dei titoli per i quali viene chiesta l'ammissione a un mercato regolamentato, a un mercato di crescita per le PMI o a un MTF o che sono offerti al pubblico, vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa classe ovvero se titoli di altre classi vengono creati per il collocamento pubblico o privato, fornire i dettagli sulla natura di tali operazioni nonché riguardo al numero e alle caratteristiche dei titoli ai quali si riferiscono.

Punto 5.6.4	In caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, un mercato di crescita per le PMI o un MTF, nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità mediante l'esposizione di prezzi di acquisto e prezzi di vendita, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.
Punto 5.6.5	In caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, un mercato di crescita per le PMI o un MTF, se l'emittente o l'azionista che procede alla vendita ha concesso una facoltà di sovrallocazione, ovvero se viene altrimenti proposto che si possano intraprendere attività di stabilizzazione del prezzo in relazione all'offerta, devono essere fornite informazioni sulle stabilizzazioni in conformità dei punti da 5.6.5.1 a 5.6.5.6.
Punto 5.6.5.1	L'avvertenza che si potrebbe procedere alla stabilizzazione, che non vi sono garanzie che vi si proceda effettivamente e che potrebbe essere interrotta in ogni momento.
Punto 5.6.5.2	L'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei titoli durante il periodo di stabilizzazione.
Punto 5.6.5.3	Inizio e fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata.
Punto 5.6.5.4	Identità del responsabile della stabilizzazione per ogni giurisdizione pertinente, salvo se sconosciuta al momento della pubblicazione.
Punto 5.6.5.5	L'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere.
Punto 5.6.5.6	Il luogo in cui la stabilizzazione può essere effettuata, includendo, ove pertinente, la denominazione della sede o delle sedi di negoziazione.
Punto 5.6.6	Sovrallocazione e "greenshoe" In caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, un mercato di crescita per le PMI o un MTF: a) indicazione dell'esistenza e dell'ammontare di un'eventuale facoltà di sovrallocazione e/o di un'opzione "greenshoe"; b) indicazione del periodo di validità della facoltà di sovrallocazione e/o dell'opzione "greenshoe"; c) condizioni per l'esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione "greenshoe".
Punto 5.7	Detentori di titoli che procedono alla vendita
Punto 5.7.1	Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che offre in vendita i titoli, natura di eventuali cariche, incarichi o altri rapporti significativi che la persona che procede alla vendita ha avuto negli ultimi tre anni con l'emittente o con qualsiasi suo predecessore o impresa collegata.
Punto 5.7.2	Numero e classe dei titoli offerti da ciascuno dei possessori dei titoli che procedono alla vendita.
Punto 5.7.3	Per quanto riguarda gli accordi di lock-up, fornire informazioni in merito a quanto segue: a) le parti interessate; b) il contenuto dell'accordo e relative eccezioni; c) indicazione del periodo di lock-up.
Punto 5.8	Diluizione
Punto 5.8.1	Confronto tra la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto degli attuali azionisti prima e dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta pubblica, nell'ipotesi che gli attuali azionisti non sottoscrivano le nuove azioni.
Punto 5.8.2	Nel caso in cui gli azionisti esistenti siano diluiti a prescindere dal fatto che esercitino o no il loro diritto di sottoscrizione, poiché una parte dell'emissione di azioni interessata è riservata solo a determinati investitori (ad esempio, un collocamento istituzionale associato a un'offerta agli azionisti), indicare la diluizione che subiranno gli azionisti esistenti anche nell'ipotesi che esercitino il loro diritto di sottoscrizione (oltre alla situazione di cui al punto 5.8.1 in cui non lo esercitano).

SEZIONE 6	INFORMAZIONI SUI TITOLI SOTTOSTANTI E SULL'EMITTENTE DEI TITOLI SOTTOSTANTI (se del caso)
Punto 6.1	Se del caso, informazioni sui titoli sottostanti, conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.
Punto 6.2	Se del caso, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti, conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.
SEZIONE 7	INFORMAZIONI SULL'ASSENSO (se del caso)
Punto 6.3	Se del caso, informazioni sull'assenso a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.

(¹) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj>).».

ALLEGATO X

L'allegato 13 del regolamento delegato (UE) 2019/980 è così modificato:

- a) nella sezione 1, il punto 1.2 è soppresso;
- b) nella sezione 1, il punto 1.13 è sostituito dal seguente:

«Punto 1.13	Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.»	√	√
-------------	---	---	---

- c) nella sezione 3, punto 3.1.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se non è possibile indicare nel prospetto la quantità massima di titoli da offrire, il prospetto deve specificare che l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata nel periodo di almeno tre giorni lavorativi successivi al deposito della quantità di titoli da offrire al pubblico.»;
- d) nella sezione 3, punto 3.3.1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Se non è possibile indicare nel prospetto né gli elementi di cui alla lettera a) né quelli di cui alla lettera b), il prospetto deve specificare che l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata per non meno di tre giorni lavorativi dopo il deposito del prezzo di offerta definitivo dei titoli da offrire al pubblico.»;
- e) nella sezione 5, punto 5.3.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In ciascuna categoria, i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto dell'impatto negativo sull'emittente e sui titoli e della probabilità che essi si verifichino, sono indicati in un ordine coerente con tale valutazione. I rischi devono essere confermati dal contenuto del prospetto.».

ALLEGATO XI

«ALLEGATO 14

NOTA INFORMATIVA PER TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE

SEZIONE 1	FATTORI DI RISCHIO	
Punto 1.1	Descrizione dei rischi significativi specifici dei titoli oggetto dell'offerta e/o ammessi alla negoziazione in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". I rischi che devono essere comunicati comprendono: - quelli derivanti dal livello di subordinazione di un titolo e dall'impatto sul valore o le scadenze previsti dei pagamenti ai possessori di titoli nell'ambito di una procedura fallimentare o di qualsiasi altra procedura simile, fra cui, ove pertinente, l'insolvenza di un ente creditizio o la sua risoluzione o risanamento in conformità della direttiva 2014/59/UE; - nei casi in cui i titoli sono garantiti, i rischi rilevanti e specifici del garante, nella misura in cui siano pertinenti per la capacità del garante di adempiere ai propri impegni derivanti dalla garanzia. In ciascuna categoria, i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto dell'impatto negativo sull'emittente e sui titoli e della probabilità che essi si verifichino, sono indicati in un ordine coerente con tale valutazione. I rischi devono essere confermati dal contenuto della nota informativa sui titoli.	Categoria A
SEZIONE 2	PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
Punto 2.1	Identità di tutte le persone responsabili delle informazioni o di parti di esse riportate nella nota informativa e, in quest'ultimo caso, indicazione di tali parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.	Categoria A
Punto 2.2	Dichiarazione delle persone responsabili della nota informativa attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in essa contenute sono conformi ai fatti e che la nota informativa non presenta omissioni tali da alterarne il senso. Se del caso, dichiarazione delle persone responsabili di talune parti della nota informativa attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti della nota informativa di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti della nota informativa non presentano omissioni tali da alterarne il senso.	Categoria A
Punto 2.3	Se nella nota informativa sui titoli viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: - nome; - indirizzo professionale; - qualifiche; - eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la dichiarazione o la relazione è stata prodotta su richiesta dell'emittente, dichiarare che tale dichiarazione o relazione è stata inclusa nella nota informativa con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto di tale parte della nota informativa ai fini del prospetto.	Categoria A

Punto 2.4	Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.	Categoria C
Punto 2.5	Una dichiarazione attestante che: a) [nome dell'autorità competente], in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, ha approvato questa/questo [nota informativa/prospetto]; b) [nome dell'autorità competente] ha approvato questa/questo [nota informativa/prospetto] solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal regolamento (UE) 2017/1129; c) tale approvazione non deve essere considerata un avallo della qualità dei titoli oggetto di questa/questo [nota informativa/prospetto]; e d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'adeguatezza dell'investimento nei titoli.	Categoria A
Punto 2.6	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	
Punto 2.6.1	Descrizione di eventuali interessi, compresi i conflitti di interessi, che sono significativi per l'emissione/l'offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.	Categoria C
Punto 2.7	Informazioni supplementari	
Punto 2.7.1	Se nella nota informativa sui titoli si fa riferimento a consulenti legati all'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.	Categoria C
Punto 2.7.2	Indicazione di altre informazioni contenute nella nota informativa sui titoli sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori legali hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell'autorità competente, di una sintesi della relazione.	Categoria A
Punto 2.7.3	Indicare i rating attribuiti ai titoli su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione. Una breve spiegazione del significato dei rating nel caso in cui il fornitore di rating li abbia pubblicati.	Categoria C
Punto 2.7.4 (Per investitori al dettaglio)	Se la nota di sintesi è in parte sostituita dalle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da c) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014, devono essere indicate tutte le informazioni di cui sopra se non già indicate altrove nella nota informativa sui titoli.	Categoria C
SEZIONE 2 bis	RAGIONI DELL'OFFERTA, IMPIEGO DEI PROVENTI E SPESE DELL'EMISSIONE/DELL'OFFERTA O DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE (per investitori al dettaglio)	
Punto 2 bis.1 (Per investitori al dettaglio)	Motivi dell'offerta pubblica o dell'ammissione alla negoziazione. Se del caso, comunicare la stima delle spese totali dell'emissione/offerta e la stima dell'importo netto dei proventi. Le spese e i proventi devono essere suddivisi in funzione dei principali impieghi previsti e presentati in ordine di priorità degli impieghi. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi proposti, indicare l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari.	Categoria C
SEZIONE 2 ter	IMPIEGO DEI PROVENTI E SPESE DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE (per investitori all'ingrosso)	
Punto 2 ter.1 (Per investitori all'ingrosso)	L'utilizzo e l'importo stimato netto dei proventi. Stima delle spese totali dell'ammissione alla negoziazione.	Categoria C

SEZIONE 3	TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI	
Punto 3.1	Informazioni relative ai titoli	
Punto 3.1.1	Descrizione del tipo e della classe dei titoli.	Categoria B
	Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).	Categoria C
Punto 3.1.2	Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.	Categoria A
Punto 3.1.3	Indicare se i titoli sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata.	Categoria A
	Nel caso di titoli in forma dematerializzata, fornire nome e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.	Categoria C
Punto 3.1.4	Valuta di emissione dei titoli	Categoria C
Punto 3.1.5	Rango dei titoli nella struttura di capitale dell'emittente in caso d'insolvenza, comprese, se del caso, informazioni sul livello di subordinazione dei titoli e l'impatto potenziale sull'investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE.	Categoria A
Punto 3.1.6	Descrizione dei diritti connessi ai titoli, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio.	Categoria B
Punto 3.1.7	a) tasso di interesse nominale;	Categoria C
	b) disposizioni relative agli interessi da pagare;	Categoria B
	c) data di godimento degli interessi;	Categoria C
	d) date di scadenza degli interessi;	Categoria C
	e) termine di prescrizione degli interessi e del capitale.	Categoria B
	Qualora il tasso non sia fisso:	
	a) dichiarazione indicante il tipo di sottostante;	Categoria A
	b) descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso;	Categoria C
	c) descrizione del metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante;	Categoria B
	d) indicare se è possibile ottenere con mezzi elettronici informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità e se tali informazioni possono essere ottenute gratuitamente (per investitori al dettaglio);	Categoria C
	e) descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante;	Categoria B
	f) eventuali regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante;	Categoria B
	g) nome del responsabile del calcolo;	Categoria C
	h) se il titolo presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, una spiegazione chiara e dettagliata che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti (per investitori al dettaglio).	Categoria B

Punto 3.1.8	Data di scadenza;	Categoria C
Punto 3.1.8 bis	informazioni sulle modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso. Qualora sia previsto l'ammortamento anticipato, su iniziativa dell'emittente o del possessore del titolo, deve esserne fornita una descrizione, specificando i termini e le condizioni dell'ammortamento.	Categoria B
Punto 3.1.9	Indicazione del tasso di rendimento;	Categoria C
Punto 3.1.9 bis (Per investitori al dettaglio)	descrizione sintetica del metodo di calcolo del rendimento.	Categoria B
Punto 3.1.10	Descrivere in che modo i possessori di titoli diversi dai titoli di capitale sono rappresentati, indicando tra l'altro l'organizzazione che rappresenta gli investitori e le disposizioni applicabili a tale rappresentanza. Indicazione del sito web in cui il pubblico può accedere liberamente ai contratti relativi a tali forme di rappresentanza.	Categoria B
Punto 3.1.11	Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno creati e/o emessi.	Categoria C
Punto 3.1.12	La data di emissione o, in caso di nuove emissioni, la data prevista per l'emissione dei titoli.	Categoria C
Punto 3.1.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli.	Categoria A
Punto 3.1.14 (Per investitori al dettaglio)	Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.	Categoria A
Punto 3.1.15	Se diverso dall'emittente, l'identità e i dati di contatto dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l'offerente abbia personalità giuridica.	Categoria C
SEZIONE 4	DETTAGLI DELL'OFFERTA (per investitori al dettaglio)	
Punto 4.1 (Per investitori al dettaglio)	Dettagli dell'offerta al pubblico di titoli (statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta)	
Punto 4.1.1 (Per investitori al dettaglio)	Ammontare complessivo dei titoli offerti al pubblico. Se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima dei titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta. Se non è possibile indicare nel prospetto la quantità massima di titoli da offrire, il prospetto deve specificare che l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata nel periodo di almeno tre giorni lavorativi successivi al deposito della quantità di titoli da offrire al pubblico.	Categoria C
Punto 4.1.2 (Per investitori al dettaglio)	Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.	Categoria C
Punto 4.1.3 (Per investitori al dettaglio)	Descrizione delle eventuali possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.	Categoria C
Punto 4.1.4 (Per investitori al dettaglio)	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di titoli o importo aggregato da investire).	Categoria C

Punto 4.1.5 (Per investitori al dettaglio)	Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli.	Categoria C
Punto 4.1.6 (Per investitori al dettaglio)	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.	Categoria C
Punto 4.1.7 (Per investitori al dettaglio)	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.	Categoria C
Punto 4.2 (Per investitori al dettaglio)	Piano di ripartizione e di assegnazione	
Punto 4.2.1 (Per investitori al dettaglio)	Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i titoli. Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di due o più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.	Categoria C
Punto 4.3 (Per investitori al dettaglio)	Procedura per comunicare ai sottoscrittori l'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica.	Categoria C
Punto 4.4 (Per investitori al dettaglio)	Fissazione del prezzo	
Punto 4.4.1 (Per investitori al dettaglio)	Indicare il prezzo previsto al quale saranno offerti i titoli.	Categoria C
Punto 4.4.2 (Per investitori al dettaglio)	In alternativa al punto 4.3.1, la descrizione del metodo utilizzato per determinare il prezzo, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1129, e della procedura di comunicazione del prezzo.	Categoria B
Punto 4.4.3 (Per investitori al dettaglio)	Indicare l'ammontare delle spese e delle imposte poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.	Categoria C
Punto 4.5 (Per investitori al dettaglio)	Collocamento e sottoscrizione	
Punto 4.5.1 (Per investitori al dettaglio)	Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e di singole parti dell'offerta e, per quanto a conoscenza dell'emittente o dell'offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l'offerta viene effettuata.	Categoria C
Punto 4.5.2 (Per investitori al dettaglio)	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.	Categoria C
Punto 4.5.3 (Per investitori al dettaglio)	Denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio". Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.	Categoria C
Punto 4.5.4 (Per investitori al dettaglio)	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.	Categoria C

SEZIONE 4 bis	DETTAGLI DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE	
Punto 4 bis.1	Ammontare totale dei titoli ammessi alla negoziazione	Categoria C
Punto 4 bis.2	a) Indicazione del mercato regolamentato, di un altro mercato di un paese terzo, del mercato di crescita per le PMI o dell'MTF sul quale i titoli saranno negoziati e per il quale il prospetto è stato pubblicato;	Categoria B
	b) se note, indicare le date più prossime in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.	Categoria C
Punto 4 bis.3	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.	Categoria C
Punto 4 bis.4 (Per investitori al dettaglio)	Indicare tutti i mercati regolamentati o di paesi terzi, o i mercati di crescita per le PMI o gli MTF sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione titoli della stessa classe di quelli da offrire al pubblico o da ammettere alla negoziazione.	Categoria C
Punto 4 bis.5 (Per investitori al dettaglio)	Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.	Categoria C
Punto 4 bis.6 (Per investitori al dettaglio)	Prezzo di emissione dei titoli.	Categoria C
SEZIONE 5	INFORMAZIONI RELATIVE AI FATTORI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE (ESG) (se del caso)	
Punto 5.1	Se del caso, informazioni relative ai fattori ESG, conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.	
SEZIONE 6	INFORMAZIONI SUL GARANTE (se del caso)	
Punto 6.1	Se del caso, informazioni sul garante a norma dell'articolo 22 del presente regolamento.	
SEZIONE 7	INFORMAZIONI SUI TITOLI SOTTOSTANTI E SULL'EMITTENTE DEI TITOLI SOTTOSTANTI (se del caso)	
Punto 7.1	Se del caso, informazioni sui titoli sottostanti, conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.	
Punto 7.2	Se del caso, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti, conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.	
SEZIONE 8	INFORMAZIONI SULL'ASSENSO (se del caso)	
Punto 8.1	Se del caso, informazioni sull'assenso a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.»	

ALLEGATO XII

«ALLEGATO 15

PROSPETTO PER I TITOLI DI CAPITALE / PROSPETTO UE PER IPO

(sulla base degli allegati 1 e 11)

SEZIONE 1	NOTA DI SINTESI
Punto 1.1	Nota di sintesi a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1129.
SEZIONE 2	FATTORI DI RISCHIO
Punto 2.1	Descrizione dei rischi rilevanti specifici dell'emittente, in un numero limitato di categorie, e descrizione dei rischi rilevanti specifici dei titoli offerti e/o ammessi alla negoziazione, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". In ciascuna categoria, i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto dell'impatto negativo sull'emittente e sui titoli e della probabilità che essi si verifichino, sono indicati in un ordine coerente con tale valutazione. I rischi devono essere confermati dal contenuto del prospetto/prospetto UE per IPO.
SEZIONE 3	PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Punto 3.1	Identità di tutte le persone responsabili delle informazioni o di parti di esse riportate nel prospetto/prospetto UE per offerta pubblica iniziale (IPO) e, in quest'ultimo caso, indicazione di tali parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.
Punto 3.2	Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto/prospetto UE per IPO attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nel prospetto/prospetto UE per IPO sono conformi ai fatti e che il prospetto/prospetto UE per IPO non presenta omissioni tali da alterarne il senso. Se del caso, dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto/prospetto UE per IPO attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute in tali parti del prospetto/prospetto UE per IPO di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti del prospetto/prospetto UE per IPO non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
Punto 3.3	Se nel prospetto/prospetto UE per IPO viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; d) eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la dichiarazione o la relazione è stata prodotta su richiesta dell'emittente, dichiarare che tale dichiarazione o relazione è stata inclusa nel prospetto/prospetto UE per IPO con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto di tale parte del prospetto/prospetto UE per IPO ai fini di tale prospetto/prospetto UE per IPO.
Punto 3.4	Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.

Punto 3.5	Una dichiarazione attestante che: a) [nome dell'autorità competente], in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, ha approvato il prospetto / prospetto UE per IPO; b) [nome dell'autorità competente] ha approvato questo prospetto/prospetto UE per IPO solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal regolamento (UE) 2017/1129; c) tale approvazione non deve essere considerata un avallo dell'emittente o della qualità dei titoli oggetto di questo prospetto/prospetto UE per IPO; d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'adeguatezza dell'investimento nei titoli; e) se del caso, specificare che questo prospetto è un prospetto UE per IPO di cui all'articolo 1, lettera f), del presente regolamento redatto conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/1129.
Punto 3.6	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta
Punto 3.6.1	Descrizione di eventuali interessi, compresi i conflitti di interessi, che sono significativi per l'emissione/l'offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.
Punto 3.7	Informazioni supplementari
Punto 3.7.1	Se nel prospetto/prospetto UE per IPO si fa riferimento a consulenti legati all'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.
Punto 3.7.2	Indicazione di altre informazioni contenute nel prospetto/prospetto UE per IPO sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori legali hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell'autorità competente, di una sintesi della relazione.
SEZIONE 3 bis	RAGIONI DELL'OFFERTA, IMPIEGO DEI PROVENTI E SPESE DELL'EMISSIONE/DELL'OFFERTA
Punto 3 bis.1	Ragioni dell'offerta e, se del caso, stima dell'importo netto dei proventi suddiviso in funzione dei principali impieghi previsti e presentato in ordine di priorità degli impieghi. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti, indicare l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari. Devono essere fornite anche informazioni riguardo all'impiego dei proventi, in particolare se utilizzati per acquisire attività, qualora ciò non accada nell'ambito dell'attività ordinaria, per finanziare acquisizioni annunciate di altre imprese, o per estinguere, ridurre o riscattare i debiti. Proventi netti totali e stima delle spese totali legate all'emissione/all'offerta.
Punto 3 bis.2	Una spiegazione di come i proventi dell'offerta siano in linea con la strategia aziendale e gli obiettivi strategici descritti nel prospetto/prospetto UE per IPO.
SEZIONE 4	STRATEGIA, RENDIMENTO E CONTESTO IMPRENDITORIALE
Punto 4.1	Informazioni sull'emittente: a) denominazione legale e commerciale dell'emittente; b) luogo di registrazione dell'emittente, numero di registrazione e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI); c) data di costituzione e durata dell'emittente, ad eccezione del caso in cui la durata sia indeterminata; d) residenza e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione dell'emittente, indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale) ed eventuale sito web dell'emittente, con l'avvertenza che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del prospetto/prospetto UE per IPO, a meno che le predette informazioni siano incluse nel prospetto/prospetto UE per IPO mediante un riferimento.

Punto 4.1.1	Informazioni sui cambiamenti sostanziali nella struttura di finanziamento e di assunzione dei prestiti dell'emittente dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state fornite informazioni nel prospetto/prospetto UE per IPO. Se il prospetto/prospetto UE per IPO contiene informazioni finanziarie infrannuali, tali informazioni possono essere fornite dalla fine dell'ultimo periodo infrannuale per il quale sono state inserite informazioni finanziarie nel prospetto/prospetto UE per IPO.
Punto 4.1.2	Informazioni riguardanti le fonti previste dei finanziamenti necessari per adempiere agli impegni di cui al punto 4.4.2.
Punto 4.2	Panoramica delle attività aziendali
Punto 4.2.1	Strategia e obiettivi Descrizione della strategia e degli obiettivi aziendali strategici dell'emittente (sia finanziari che non finanziari, ove presenti). La descrizione prende in considerazione le sfide e le prospettive future dell'emittente. Se del caso, essa tiene conto del contesto normativo in cui opera l'emittente.
Punto 4.2.2	Principali attività Descrizione delle principali attività dell'emittente, che comprende: a) le principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati; b) indicazione di eventuali nuovi prodotti, servizi o attività significativi introdotti dopo la pubblicazione dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione.
Punto 4.2.3	Principali mercati Descrizione dei principali mercati nei quali l'emittente opera.
Punto 4.3	Struttura organizzativa
Punto 4.3.1	Se l'emittente fa parte di un gruppo, e se l'informazione non figura in altre parti del prospetto/prospetto UE per IPO e nella misura necessaria per comprendere l'attività dell'emittente nel suo complesso, una rappresentazione grafica della struttura organizzativa. A scelta dell'emittente, tale rappresentazione grafica può essere sostituita o accompagnata da una breve descrizione del gruppo e della posizione dell'emittente all'interno del gruppo, se ciò contribuisce a chiarire la struttura.
Punto 4.3.2	Una dichiarazione chiara che l'emittente dipende da altri soggetti all'interno del gruppo, se del caso, unitamente a una spiegazione di tale dipendenza.
Punto 4.4	Investimenti
Punto 4.4.1	Se non figura in altre parti del prospetto/prospetto UE per IPO, la descrizione (con indicazione dell'ammontare) dei principali investimenti dell'emittente dalla fine del periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati incluse nel prospetto/prospetto UE per IPO fino alla data del prospetto/prospetto UE per IPO.
Punto 4.4.2	Descrizione degli eventuali investimenti principali dell'emittente in corso di realizzazione o che siano già stati oggetto di un impegno definitivo, ivi compresa, se significativa per l'attività dell'emittente, la forma di finanziamento (autofinanziamento o finanziamento esterno).
Punto 4.5	Informazioni sulle tendenze previste
Punto 4.5.1	Descrizione delle tendenze più significative manifestatesi recentemente nell'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita dalla chiusura dell'ultimo esercizio fino alla data del prospetto/prospetto UE per IPO. Le informazioni possono essere fornite esclusivamente su base qualitativa. Non sono richieste previsioni quantitative.

Punto 4.6	Previsioni o stime degli utili
Punto 4.6.1	Se l'emittente ha pubblicato una previsione o una stima degli utili (che è ancora in essere e valida), tale previsione o stima deve essere inclusa nel prospetto/prospetto UE per IPO. Se è stata pubblicata una previsione o una stima degli utili ed essa è ancora in essere ma non è più valida, fornire una dichiarazione in tal senso e spiegare perché tale previsione o stima non è più valida. Tale previsione o stima non valida non è soggetta ai requisiti di cui ai punti 4.6.2 e 4.6.3.
Punto 4.6.2	Se l'emittente decide di includere una nuova previsione o una nuova stima degli utili, ovvero una previsione o una stima degli utili pubblicata in precedenza conformemente al punto 4.6.1, la previsione o la stima degli utili deve essere chiara e non ambigua e contenere una dichiarazione che illustra le principali ipotesi sulle quali l'emittente ha basato la previsione o la stima. La previsione o la stima rispetta i seguenti principi: a) occorre distinguere chiaramente tra ipotesi relative a fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza potrebbero influire e ipotesi relative a fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza non hanno alcuna influenza; b) le ipotesi sono ragionevoli, facilmente comprensibili da parte degli investitori, specifiche e precise e non devono essere riferite all'esattezza generale delle stime alla base della previsione; c) nel caso della previsione, le ipotesi richiamano l'attenzione dell'investitore su quei fattori incerti che potrebbero modificare in modo sostanziale il risultato della previsione.
Punto 4.6.3	Il prospetto/prospetto UE per IPO contiene una dichiarazione attestante che la previsione o la stima degli utili è stata compilata e redatta su una base che sia: a) comparabile alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; b) coerente con le pratiche contabili dell'emittente.
SEZIONE 5	RELAZIONE SULLA GESTIONE, COMPRESA LA RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ
Punto 5.1	La finalità della presente sezione è inserire mediante riferimento le relazioni sulla gestione e le relazioni sulla gestione consolidate di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/109/CE, ove applicabile, e ai capi 5 e 6 della direttiva 2013/34/UE, o includere le informazioni ivi contenute, per i periodi coperti dalle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, compresa, se del caso, la rendicontazione di sostenibilità e le relative conclusioni sulla conformità a norma della direttiva 2013/34/UE.
SEZIONE 6	DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE
Punto 6.1	Dichiarazione dell'emittente attestante che, a suo giudizio, il capitale circolante è sufficiente per le sue attuali esigenze o, in caso contrario, il modo in cui intende raccogliere il capitale circolante aggiuntivo necessario.
SEZIONE 7	TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI
Punto 7.1	Informazioni relative ai titoli
Punto 7.1.1	Descrizione del tipo e della classe dei titoli, ivi compreso il codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).
Punto 7.1.2	Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.
Punto 7.1.3	Indicare se i titoli sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata. Nel caso di titoli in forma dematerializzata, fornire nome e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.

Punto 7.1.4	Valuta di emissione dei titoli
Punto 7.1.5	Descrizione dei diritti connessi ai titoli, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio: a) diritto al dividendo: i) data o date fisse di decorrenza del diritto; ii) termine di prescrizione del diritto ai dividendi e indicazione della persona che trae vantaggio dalla prescrizione; iii) restrizioni sui dividendi e procedure per i titolari del diritto non residenti; iv) importo del dividendo o metodo di calcolo dello stesso, periodicità e natura cumulativa o non cumulativa dei pagamenti; b) diritti di voto; c) diritti di prelazione nelle offerte di sottoscrizione di titoli della stessa classe; d) diritto alla partecipazione agli utili dell'emittente; e) diritto alla partecipazione all'eventuale residuo attivo in caso di liquidazione; f) disposizioni di rimborso; g) disposizioni di conversione.
Punto 7.1.6	In caso di nuove emissioni, indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno creati e/o emessi.
Punto 7.1.7	La data di emissione o, in caso di nuove emissioni, la data prevista per l'emissione dei titoli.
Punto 7.1.8	Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli.
Punto 7.1.9	Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.
Punto 7.1.10	Se diverso dall'emittente, l'identità e i dati di contatto dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l'offerente abbia personalità giuridica.
Punto 7.1.11	a) Dichiarazione sull'esistenza di una legislazione o di una regolamentazione nazionale in materia di offerta pubblica di acquisto applicabile all'emittente e della possibilità di misure che possano impedire un'eventuale offerta, se del caso; b) breve descrizione dei diritti e degli obblighi degli azionisti in caso di norme in materia di obbligo di offerta pubblica di acquisto e/o di offerta di acquisto o di vendita residuali in relazione ai titoli; c) indicazione delle offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle azioni dell'emittente nel corso dell'ultimo esercizio e dell'esercizio in corso. Devono essere indicati anche il prezzo o le condizioni di scambio di dette offerte e il relativo risultato.
Punto 7.1.12	Se del caso, il potenziale impatto sull'investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE.
SEZIONE 8	DETTAGLI DELL'OFFERTA/DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE
Punto 8.1	Termini e condizioni dell'offerta pubblica di titoli. Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta
Punto 8.1.1	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata.
Punto 8.1.2	Ammontare totale dell'emissione/dell'offerta, distinguendo tra i titoli offerti in vendita e quelli offerti in sottoscrizione; se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima di titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta. Se non è possibile indicare nel prospetto/prospetto UE per IPO la quantità massima di titoli, il prospetto/prospetto UE per IPO deve specificare che l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata nel periodo di almeno tre giorni lavorativi successivi al deposito della quantità di titoli da offrire al pubblico.

Punto 8.1.3	Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.
Punto 8.1.4	Indicazione del momento e delle circostanze in cui l'offerta può essere revocata o sospesa, specificando se la revoca possa verificarsi dopo l'inizio delle negoziazioni.
Punto 8.1.5	Descrizione delle eventuali possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.
Punto 8.1.6	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di titoli o importo aggregato da investire).
Punto 8.1.7	Indicazione del periodo durante il quale una sottoscrizione può essere ritirata, qualora agli investitori sia consentita questa possibilità.
Punto 8.1.8	Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli.
Punto 8.1.9	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.
Punto 8.1.10	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.
Punto 8.2	Piano di ripartizione e di assegnazione
Punto 8.2.1	Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i titoli. Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di due o più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.
Punto 8.2.2	Per quanto a conoscenza dell'emittente, indicare se i principali azionisti o i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente intendono sottoscrivere l'offerta, o se qualsiasi persona intende sottoscrivere più del 5 % dell'offerta.
Punto 8.2.3	Informazioni da comunicare prima dell'assegnazione: a) la divisione dell'offerta in tranche, comprese le tranche riservate agli investitori istituzionali, agli investitori al dettaglio e ai dipendenti dell'emittente, nonché qualsiasi altra tranche; b) le condizioni alle quali può essere utilizzata la clausola di claw-back, con indicazione dell'entità massima del claw-back e della percentuale minima eventualmente prevista per le singole tranche; c) il metodo o i metodi di assegnazione da utilizzare per la tranche riservata agli investitori al dettaglio e ai dipendenti dell'emittente in caso di superamento delle sottoscrizioni di tali tranche; d) descrizione di un eventuale trattamento preferenziale predeterminato da accordare a talune classi di investitori o a taluni gruppi di affinità (compresi programmi per amici e familiari) nell'ambito dell'assegnazione, con indicazione della percentuale dell'offerta riservata a tale trattamento preferenziale e dei criteri di inclusione in tali classi o gruppi; e) indicare se il trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell'ambito dell'assegnazione può essere determinato in funzione dell'impresa attraverso la quale o dalla quale sono effettuate; f) indicazione di un eventuale obiettivo minimo di assegnazione per quanto riguarda la tranche riservata agli investitori al dettaglio; g) le condizioni di chiusura dell'offerta, nonché la data non prima della quale l'offerta può essere chiusa; h) indicare se sono ammesse sottoscrizioni multiple e, in caso contrario, in quale modo verranno eventualmente gestite.
Punto 8.3	Procedura per comunicare ai sottoscrittori l'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica.
Punto 8.4	Fissazione del prezzo
Punto 8.4.1	Indicazione del prezzo al quale i titoli saranno offerti e dell'importo delle spese e delle imposte a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.

Punto 8.4.2	Se il prezzo non è noto, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1129, indicare uno dei seguenti elementi: a) il prezzo massimo se disponibile; b) i metodi di valutazione e i criteri, e/o le condizioni, in base ai quali è stato o sarà determinato il prezzo di offerta definitivo, nonché una spiegazione dei metodi di valutazione utilizzati. Se non è possibile indicare nella nota informativa sui titoli né gli elementi di cui alla lettera a) né quelli di cui alla lettera b), la nota informativa sui titoli deve specificare che l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata entro i tre giorni lavorativi successivi al deposito del prezzo di offerta definitivo dei titoli da offrire al pubblico.
Punto 8.4.3	Procedura per la comunicazione del prezzo dell'offerta. Se gli azionisti dell'emittente hanno un diritto di prelazione e se tale diritto è limitato o soppresso, indicare la base per il calcolo del prezzo di emissione, se si tratta di un'emissione contro pagamento in contanti, nonché i motivi e i beneficiari della limitazione o della soppressione. Qualora vi sia o possa esservi una differenza sostanziale tra il prezzo dell'offerta al pubblico e l'effettivo costo in denaro per i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e gli alti dirigenti, o persone collegate, dei titoli che tali membri o persone hanno acquisito in transazioni nel corso dell'esercizio precedente, o che essi hanno il diritto di acquisire, includere un confronto tra il contributo del pubblico indistinto all'offerta al pubblico proposta e l'effettivo contributo in denaro di tali persone.
Punto 8.5	Collocamento e sottoscrizione
Punto 8.5.1	Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e di singole parti dell'offerta e, per quanto a conoscenza dell'emittente o dell'offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l'offerta viene effettuata.
Punto 8.5.2	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.
Punto 8.5.3	Denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio". Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranches. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.
Punto 8.5.4	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.
Punto 8.6	Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione
Punto 8.6.1	Indicare se i titoli offerti sono o saranno oggetto di una domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, un mercato di crescita per le PMI o un MTF, allo scopo di distribuirli in un mercato regolamentato, un mercato di crescita per le PMI o un MTF, con indicazione dei mercati in questione. Questa circostanza deve essere indicata, senza dare l'impressione che l'ammissione alla negoziazione verrà necessariamente approvata. Se note, indicare le date più prossime in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.
Punto 8.6.2	Indicare tutti i mercati regolamentati, i mercati di crescita per le PMI o gli MTF nei quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione titoli della stessa classe ovvero se offrire o da ammettere alla negoziazione.
Punto 8.6.3	Se simultaneamente o quasi simultaneamente alla creazione dei titoli per i quali viene chiesta l'ammissione a un mercato regolamentato, a un mercato di crescita per le PMI o a un MTF o che sono offerti al pubblico, vengono sottoscritti o collocati privatamente titoli della stessa classe ovvero se titoli di altre classi vengono creati per il collocamento pubblico o privato, fornire i dettagli sulla natura di tali operazioni nonché riguardo al numero e alle caratteristiche dei titoli ai quali si riferiscono.

Punto 8.6.4	In caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, un mercato di crescita per le PMI o un MTF, nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità mediante l'esposizione di prezzi di acquisto e prezzi di vendita, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.
Punto 8.6.5	In caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, un mercato di crescita per le PMI o un MTF, se l'emittente o l'azionista che procede alla vendita ha concesso una facoltà di sovrallocazione, ovvero se viene altrimenti proposto che si possano intraprendere attività di stabilizzazione del prezzo in relazione all'offerta, devono essere fornite informazioni sulle stabilizzazioni in conformità dei punti da 8.6.5.1 a 8.6.5.6.
Punto 8.6.5.1	l'avvertenza che si potrebbe procedere alla stabilizzazione, che non vi sono garanzie che vi si proceda effettivamente e che potrebbe essere interrotta in ogni momento.
Punto 8.6.5.2	L'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione mirano a sostenere il prezzo di mercato dei titoli durante il periodo di stabilizzazione.
Punto 8.6.5.3	Inizio e fine del periodo nel corso del quale la stabilizzazione potrebbe essere effettuata.
Punto 8.6.5.4	Identità del responsabile della stabilizzazione per ogni giurisdizione pertinente, salvo se sconosciuta al momento della pubblicazione.
Punto 8.6.5.5	L'avvertenza che le operazioni di stabilizzazione potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere.
Punto 8.6.5.6	Il luogo in cui la stabilizzazione può essere effettuata, includendo, ove pertinente, la denominazione della sede o delle sedi di negoziazione.
Punto 8.6.6	Sovrallocazione e "greenshoe" In caso di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, un mercato di crescita per le PMI o un MTF: a) indicazione dell'esistenza e dell'ammontare di un'eventuale facoltà di sovrallocazione e/o di un'opzione "greenshoe"; b) indicazione del periodo di validità della facoltà di sovrallocazione e/o dell'opzione "greenshoe"; c) condizioni per l'esercizio della facoltà di sovrallocazione o dell'opzione "greenshoe".
Punto 8.7	Detentori di titoli che procedono alla vendita
Punto 8.7.1	Nome e indirizzo della persona fisica o giuridica che offre in vendita i titoli, natura di eventuali cariche, incarichi o altri rapporti significativi che la persona che procede alla vendita ha avuto negli ultimi tre anni con l'emittente o con qualsiasi suo predecessore o impresa collegata.
Punto 8.7.2	Numero e classe dei titoli offerti da ciascuno dei possessori dei titoli che procedono alla vendita.
Punto 8.7.3	Per quanto riguarda gli accordi di lock-up, fornire informazioni in merito a quanto segue: a) le parti interessate; b) il contenuto dell'accordo e relative eccezioni; c) indicazione del periodo di lock-up.
Punto 8.8	Diluizione
Punto 8.8.1	Confronto tra la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto degli attuali azionisti prima e dopo l'aumento di capitale derivante dall'offerta pubblica, nell'ipotesi che gli attuali azionisti non sottoscrivano le nuove azioni.
Punto 8.8.2	Nel caso in cui gli azionisti esistenti siano diluiti a prescindere dal fatto che esercitino o no il loro diritto di sottoscrizione, poiché una parte dell'emissione di azioni interessata è riservata solo a determinati investitori (ad esempio, un collocamento istituzionale associato a un'offerta agli azionisti), indicare la diluizione che subiranno gli azionisti esistenti anche nell'ipotesi che esercitino il loro diritto di sottoscrizione (oltre alla situazione di cui al punto 8.8.1 in cui non lo esercitano).

SEZIONE 9	GOVERNO SOCIETARIO
Punto 9.1	Organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e alti dirigenti
Punto 9.1.1	Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente, qualora tali attività siano significative riguardo all'emittente stesso: a) membri degli organi di amministrazione, di direzione e/o di sorveglianza; b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni; c) alti dirigenti che possano provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività. Dati sulla natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le persone di cui alle lettere da a) a c).
Punto 9.1.2	Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente e per ogni persona di cui al punto 9.1.1, lettere b) e c), indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale nonché le seguenti informazioni: a) indicazione di eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti; b) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tali persone da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e dell'eventuale loro interdizione da parte di un organo giurisdizionale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di emittenti almeno per i cinque anni precedenti. Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da dover comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.
Punto 9.2	Remunerazioni e benefici Se non figurano in altre parti del prospetto/prospetto UE per IPO relativo all'ultimo esercizio completo, per le persone di cui al punto 9.1.1, lettera a).
Punto 9.2.1	ammontare della remunerazione (compreso qualsiasi compenso eventuale o differito) e dei benefici in natura corrisposti alle predette persone dall'emittente e dalle sue imprese figlie per servizi resi in qualsiasi veste all'emittente e alle sue imprese figlie da qualsiasi persona. Queste informazioni devono essere fornite su base individuale, a meno che nel paese in cui ha sede l'emittente la divulgazione su base individuale non sia richiesta o a meno che le informazioni non siano altrimenti rese pubbliche dall'emittente.
Punto 9.2.2	ammontare degli importi accantonati o accumulati dall'emittente o da sue imprese figlie per la corresponsione di pensioni, indennità di fine rapporto o benefici analoghi.
Punto 9.3	Partecipazioni azionarie e stock option Riguardo ad ogni persona di cui al punto 9.1.1, lettere a) e c), indicare il numero di azioni dell'emittente detenute ed eventuali stock option loro conferite alla data più recente possibile.
Punto 9.4	Dichiarazione che indichi se l'emittente rispetta il regime o i regimi di governo societario applicabili all'emittente e indicazione di tali regimi di governo societario.
SEZIONE 10	INFORMAZIONI FINANZIARIE
Punto 10.1	Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati
Punto 10.1.1	Informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative agli ultimi due esercizi (ovvero relative ad un numero inferiore di esercizi se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) e la relazione di revisione per ogni singolo esercizio.

Punto 10.1.2	Modifica della data di riferimento contabile Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni relative agli esercizi passati sottoposte a revisione contabile coprono almeno 24 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.
Punto 10.1.3	Principi contabili Le informazioni finanziarie sono redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards come omologati nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 non è applicabile, le informazioni finanziarie devono essere redatte secondo: - i principi contabili nazionali dello Stato membro, nel caso di emittenti del SEE, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE; - i principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli emittenti di paesi terzi. Se i principi contabili nazionali del paese terzo non sono equivalenti al regolamento (CE) n. 1606/2002, il bilancio deve essere riesposto in conformità del suddetto regolamento.
Punto 10.1.4	Modifica della disciplina contabile Le ultime informazioni finanziarie sottoposte a revisione relative agli esercizi passati, contenenti dati comparativi rispetto all'esercizio precedente, devono essere presentate e redatte in una forma coerente con la disciplina contabile che sarà adottata per i successivi bilanci annuali pubblicati dall'emittente tenuto conto dei principi contabili, delle pratiche contabili e della normativa applicabili a tali bilanci. Le modifiche della disciplina contabile applicabile all'emittente non necessitano di una riesposizione dei bilanci sottoposti a revisione. Tuttavia, se l'emittente intende adottare una nuova disciplina contabile nei suoi successivi bilanci pubblicati, deve essere redatta almeno un'informativa di bilancio completa (secondo la definizione dello IAS 1 Presentazione del bilancio / IFRS 18 Presentazione e informativa di bilancio), comprendente dati comparativi, in una forma coerente con quella che sarà adottata per i successivi bilanci annuali pubblicati dall'emittente, per quanto riguarda i principi contabili, le pratiche contabili e la normativa applicabili a tali bilanci.
Punto 10.1.5	Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione redatte conformemente ai principi contabili nazionali devono includere: - lo stato patrimoniale; - il conto economico; - il rendiconto finanziario; - le pratiche contabili e le note esplicative.
Punto 10.1.6	Bilancio consolidato Se l'emittente redige sia il bilancio individuale che il bilancio consolidato, nel prospetto/prospetto UE per IPO deve figurare almeno il bilancio consolidato.
Punto 10.1.7	Data delle informazioni finanziarie La data dello stato patrimoniale dell'ultimo esercizio per il quale le informazioni finanziarie sono state sottoposte a revisione non può essere anteriore di oltre: 18 mesi rispetto alla data del prospetto/prospetto UE per IPO, se l'emittente include nel prospetto/prospetto UE per IPO il bilancio infrannuale sottoposto a revisione; 16 mesi rispetto alla data del prospetto/prospetto UE per IPO, se l'emittente include nel prospetto/prospetto UE per IPO il bilancio infrannuale non sottoposto a revisione contabile. Se il prospetto/prospetto UE per IPO non contiene informazioni finanziarie infrannuali, la data dello stato patrimoniale dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione non può essere anteriore di oltre 16 mesi rispetto alla data del prospetto/prospetto UE per IPO.

Punto 10.2	Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie
Punto 10.2.1	Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie trimestrali o semestrali dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, tali informazioni devono essere incluse nel prospetto/prospetto UE per IPO. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa anche la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie trimestrali o semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato. Se riporta una data posteriore di più di nove mesi rispetto alla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, il prospetto/prospetto UE per IPO deve contenere informazioni finanziarie infrannuali, che possono non essere state sottoposte a revisione (nel qual caso tale fatto deve essere dichiarato), riguardanti almeno i primi sei mesi dell'esercizio finanziario. Le informazioni finanziarie infrannuali devono essere redatte conformemente alle disposizioni della direttiva 2013/34/UE o del regolamento (CE) n. 1606/2002, a seconda dei casi. Per gli emittenti che non sono soggetti né alla direttiva 2013/34/UE né al regolamento (CE) n. 1606/2002, le informazioni finanziarie infrannuali devono includere prospetti comparativi per lo stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie comparative relative allo stato patrimoniale, il predetto obbligo può essere soddisfatto presentando lo stato patrimoniale di fine esercizio conformemente al quadro normativo in materia di informativa finanziaria applicabile.
Punto 10.3	Revisione contabile delle informazioni finanziarie annuali
Punto 10.3.1	Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014. Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione attestante che, ai fini della redazione del prospetto/prospetto UE per IPO, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti.
Punto 10.3.1 bis	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora tali relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.
Punto 10.3.2	Indicazione di altre informazioni contenute nel prospetto/prospetto UE per IPO che sono state controllate dai revisori dei conti.
Punto 10.3.3	Qualora le informazioni finanziarie contenute nel prospetto/prospetto UE per IPO non siano estratte dal bilancio dell'emittente sottoposto a revisione, indicare la fonte delle informazioni e dichiarare che le informazioni non sono state sottoposte a revisione.
Punto 10.4	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In assenza di tali cambiamenti, inserire una dichiarazione a tal fine.
Punto 10.5	Informazioni finanziarie proforma In caso di variazione significativa dei valori lordi, descrivere in che modo l'operazione avrebbe potuto influire sulle attività e passività e sugli utili dell'emittente, se fosse stata intrapresa all'inizio del periodo di riferimento o alla data riportata. Quest'obbligo viene di norma soddisfatto includendo informazioni finanziarie proforma. Le informazioni finanziarie proforma sono redatte, per quanto riguarda sia la forma che il contenuto, sulla base di quanto indicato all'allegato 20. Le informazioni finanziarie proforma sono accompagnate da una relazione redatta da contabili o revisori indipendenti.

SEZIONE 11	INFORMAZIONI SUGLI AZIONISTI E SUI POSSESSORI DI TITOLI
Punto 11.1	Principali azionisti
Punto 11.1.1	Se noto all'emittente, indicazione del nome delle persone che direttamente o indirettamente detengano una quota del capitale o dei diritti di voto dell'emittente uguale o superiore al 5 % del capitale o dei diritti di voto totali, nonché indicazione dell'ammontare della quota detenuta da ciascuna delle persone in questione alla data del prospetto/prospetto UE per IPO. In assenza di tali persone, fornire una dichiarazione in tal senso.
Punto 11.1.2	Indicare se i principali azionisti dell'emittente hanno diritti di voto diversi o, in caso contrario, una dichiarazione in tal senso.
Punto 11.1.3	Dichiarare se, a conoscenza dell'emittente, l'emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso.
Punto 11.1.4	Descrizione di eventuali accordi, noti all'emittente, la cui attuazione, ad una data successiva, possa generare o impedire una variazione dell'assetto di controllo dell'emittente.
Punto 11.2	Procedimenti giudiziari e arbitrali
Punto 11.2.1	Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso di cui l'emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'emittente e/o del gruppo. In assenza di tali procedimenti, inserire una dichiarazione in tal senso.
Punto 11.3	Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza e degli alti dirigenti
Punto 11.3.1	Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente, da un lato, e gli interessi privati e/o altri obblighi, dall'altro, delle persone di cui al punto 9.1.1. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso. Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 9.1.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza o quali alti dirigenti. Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 9.1.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenuti in portafoglio.
Punto 11.4	Operazioni con parti collegate
Punto 11.4.1	Se gli International Financial Reporting Standard recepiti con il regolamento (CE) n. 1606/2002 non si applicano all'emittente, devono essere comunicate le seguenti informazioni per il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati fino alla data del prospetto/prospetto UE per IPO: a) natura e portata delle operazioni con parti correlate che, come singola operazione o nel loro complesso, sono significative per l'emittente. Se le operazioni con parti correlate non vengono concluse alle normali condizioni di mercato, illustrarne i motivi. In caso di prestiti in essere, comprese garanzie di qualsiasi genere, indicare l'importo non rimborsato; b) l'ammontare o la percentuale del fatturato dell'emittente costituito dalle operazioni con parti correlate. Se gli International Financial Reporting Standard recepiti con il regolamento (CE) n. 1606/2002 si applicano all'emittente, le informazioni di cui alle lettere a) e b) devono essere comunicate soltanto per le operazioni intervenute dopo la fine dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.

Punto 11.5	Capitale azionario
Punto 11.5.1	Le informazioni di cui ai punti da 11.5.2 a 11.5.7 nel bilancio annuale alla data dello stato patrimoniale più recente.
Punto 11.5.2	Ammontare del capitale emesso e per ogni classe di capitale azionario: a) il totale del capitale azionario autorizzato dell'emittente; b) il numero delle azioni emesse e interamente liberate e delle azioni emesse ma non interamente liberate; c) il valore nominale per azione, o indicare che le azioni non hanno valore nominale e d) la riconciliazione del numero di azioni in circolazione all'inizio e alla fine dell'esercizio. Se più del 10 % del capitale è stato pagato con conferimenti non in denaro nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, tale fatto deve essere dichiarato.
Punto 11.5.2 bis	Qualora vi sia più di una classe di azioni esistenti: a) descrizione dei diritti, delle preferenze e delle restrizioni relativi a ciascuna classe; b) indicazione dell'identità, se nota alla società, degli azionisti che detengono azioni a voto plurimo che rappresentano più del 5 % dei diritti di voto di tutte le azioni nella società, e delle persone fisiche o dei soggetti giuridici autorizzati a esercitare i diritti di voto per conto di tali azionisti, se del caso.
Punto 11.5.3	Se esistono azioni non rappresentative del capitale, indicarne il numero e descriverne le caratteristiche principali.
Punto 11.5.4	Numero, valore contabile e valore nominale delle azioni detenute dall'emittente stesso o per suo conto o da imprese figlie dell'emittente.
Punto 11.5.5	Importo dei titoli convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle condizioni e delle modalità di conversione, di scambio o di sottoscrizione.
Punto 11.5.6	Informazioni su eventuali diritti e/o obbligazioni di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di impegni all'aumento del capitale e relative condizioni.
Punto 11.5.7	Informazioni riguardanti il capitale di eventuali membri del gruppo offerto in opzione o che si è deciso di offrire condizionatamente o incondizionatamente in opzione, descrizione delle opzioni e indicazione delle persone alle quali si riferiscono.
Punto 11.6	Atto costitutivo e statuto
Punto 11.6.1	Breve descrizione di eventuali disposizioni dello statuto dell'emittente che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'emittente.
Punto 11.7	Principali contratti
Punto 11.7.1	Breve sintesi di eventuali contratti importanti, diversi dai contratti conclusi nel corso del normale svolgimento dell'attività, cui partecipano l'emittente o membri del gruppo, per l'esercizio immediatamente precedente la pubblicazione del prospetto/prospetto UE per IPO.
SEZIONE 12	POLITICA IN MATERIA DI DIVIDENDI
Punto 12.1	Descrizione della politica dell'emittente in materia di distribuzione dei dividendi e delle relative restrizioni o, in caso contrario, una dichiarazione in tal senso. Ammontare del dividendo per azione per ogni esercizio per il periodo cui si riferisce il bilancio annuale; qualora il numero delle azioni dell'emittente sia cambiato, l'ammontare deve essere adeguato per renderlo comparabile, se non indicato nel bilancio.
SEZIONE 13	INFORMAZIONI SUI TITOLI SOTTOSTANTI E SULL'EMITTENTE DEI TITOLI SOTTOSTANTI (se del caso)
Punto 13.1	Se del caso, informazioni sui titoli sottostanti, conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.

Punto 13.2	Se del caso, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti, conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.
SEZIONE 14	INFORMAZIONI SULL'ASSENSO (se del caso)
Punto 14.3	Se del caso, informazioni sull'assenso a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.
SEZIONE 15	DOCUMENTI DISPONIBILI
Punto 15.1	Una dichiarazione indicante che per la durata del prospetto/prospetto UE per IPO potrebbero essere consultati, se del caso, i documenti seguenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e i pareri redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto/prospetto UE per IPO, ovvero a cui quest'ultimo faccia riferimento. L'indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.»

ALLEGATO XIII

«ALLEGATO 16

PROSPETTO PER TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE

(sulla base degli allegati 7 e 14)

SEZIONE 1	NOTA DI SINTESI	
Punto 1.1	La nota di sintesi, ove richiesto dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1129.	
SEZIONE 2	FATTORI DI RISCHIO	
Punto 2.1	Descrizione dei rischi significativi specifici dell'emittente e che possono influire sulla capacità dell'emittente di adempiere alle sue obbligazioni derivanti dai titoli, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". In ciascuna categoria i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto dell'impatto negativo sull'emittente e della probabilità che essi si verifichino, sono indicati in un ordine coerente con tale valutazione. I rischi devono essere confermati dal contenuto del prospetto.	
Punto 2.2	Descrizione dei rischi significativi specifici dei titoli oggetto dell'offerta e/o ammessi alla negoziazione, in un numero limitato di categorie, in una sezione intitolata "Fattori di rischio". I rischi che devono essere comunicati comprendono: a) quelli derivanti dal livello di subordinazione di un titolo e dall'impatto sul valore o le scadenze previsti dei pagamenti ai possessori di titoli nell'ambito di una procedura fallimentare o di qualsiasi altra procedura simile, fra cui, ove pertinente, l'insolvenza di un ente creditizio o la sua risoluzione o risanamento in conformità della direttiva 2014/59/UE; b) nei casi in cui i titoli sono garantiti, i rischi rilevanti e specifici del garante, nella misura in cui siano pertinenti per la capacità del garante di adempiere ai propri impegni derivanti dalla garanzia. In ciascuna categoria, i rischi più significativi emersi dalla valutazione dell'emittente, dell'offerente o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, tenuto conto dell'impatto negativo sull'emittente e sui titoli e della probabilità che essi si verifichino, sono indicati in un ordine coerente con tale valutazione. I rischi devono essere confermati dal contenuto del prospetto.	Categoria A
SEZIONE 3	PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI	
Punto 3.1	Identità di tutte le persone responsabili delle informazioni, o di parti di esse, riportate nel prospetto e, in quest'ultimo caso, indicazione di tali parti. Nel caso di persone fisiche, inclusi i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza dell'emittente, fornire il nome e la qualifica della persona; nel caso di persone giuridiche, fornire la denominazione e la sede sociale.	Categoria A
Punto 3.2	Dichiarazione delle persone responsabili del prospetto attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni in esso contenute sono conformi ai fatti e che il prospetto non presenta omissioni tali da alterarne il senso. Se del caso, dichiarazione delle persone responsabili di talune parti del prospetto attestante che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni contenute nelle parti del prospetto di cui sono responsabili sono conformi ai fatti e che tali parti del prospetto non presentano omissioni tali da alterarne il senso.	Categoria A

Punto 3.3	Se nel prospetto viene inserita una dichiarazione o una relazione attribuita ad una persona in qualità di esperto, indicare per tale persona le seguenti informazioni: a) nome; b) indirizzo professionale; c) qualifiche; d) eventuali interessi rilevanti nell'emittente. Se la dichiarazione o la relazione è stata prodotta su richiesta dell'emittente, dichiarare che tale dichiarazione o relazione è stata inclusa nel prospetto con il consenso della persona che ha autorizzato il contenuto di tale parte del prospetto ai fini del prospetto.	Categoria A
Punto 3.4	Qualora le informazioni provengano da terzi, confermare che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l'emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. Indicare inoltre le fonti delle informazioni.	Categoria C
Punto 3.5	Una dichiarazione attestante che: a) [nome dell'autorità competente], in qualità di autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/1129, ha approvato il prospetto; b) [nome dell'autorità competente] ha approvato il prospetto solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal regolamento (UE) 2017/1129; c) l'approvazione da parte dell'autorità competente non deve essere considerata un avallo dell'emittente o della qualità dei titoli oggetto di questo prospetto; d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'adeguatezza dell'investimento nei titoli.	Categoria A
Punto 3.6	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	
Punto 3.6.1	Descrizione di eventuali interessi, compresi i conflitti di interessi, che sono significativi per l'emissione/l'offerta, con indicazione delle persone interessate e della natura degli interessi.	Categoria C
Punto 3.7	Informazioni supplementari	
Punto 3.7.1	Se nel prospetto si fa riferimento a consulenti legati all'emissione, indicare in quale veste essi hanno agito.	Categoria C
Punto 3.7.2	Indicazione di altre informazioni contenute nel prospetto sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori legali hanno redatto una relazione. Riproduzione della relazione o, con il permesso dell'autorità competente, di una sintesi della relazione.	Categoria A
Punto 3.7.3	Indicare i rating attribuiti ai titoli su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione. Una breve spiegazione del significato dei rating nel caso in cui il fornitore di rating li abbia pubblicati.	Categoria C
Punto 3.7.4 (Per investitori al dettaglio)	Se la nota di sintesi è in parte sostituita dalle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da c) a i), del regolamento (UE) n. 1286/2014, devono essere indicate tutte le informazioni di cui sopra se non già indicate altrove nel prospetto.	Categoria C

SEZIONE 3 bis	RAGIONI DELL'OFFERTA, IMPIEGO DEI PROVENTI E SPESE DELL'EMISSIONE/DELL'OFFERTA O DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE (per investitori al dettaglio)	
Punto 3 bis.1 (Per investitori al dettaglio)	Motivi dell'offerta pubblica o dell'ammissione alla negoziazione. Se del caso, comunicare la stima delle spese totali dell'emissione/offerta e la stima dell'importo netto dei proventi. Le spese e i proventi devono essere suddivisi in funzione dei principali impieghi previsti e presentati in ordine di priorità degli impieghi. Se l'emittente è a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi proposti, indicare l'ammontare e le fonti degli altri finanziamenti necessari.	Categoria C
SEZIONE 3 ter	IMPIEGO DEI PROVENTI E SPESE DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE (per investitori all'ingrosso)	
Punto 3 ter.1 (Per investitori all'ingrosso)	L'utilizzo e l'importo stimato netto dei proventi. Stima delle spese totali dell'ammissione alla negoziazione.	Categoria C
SEZIONE 4	STRATEGIA, RENDIMENTO E CONTESTO IMPRENDITORIALE	
Punto 4.1	Informazioni sull'emittente: a) denominazione legale e commerciale dell'emittente; b) luogo di registrazione dell'emittente, numero di registrazione e codice identificativo del soggetto giuridico (LEI); c) data di costituzione e durata dell'emittente, ad eccezione del caso in cui la durata sia indeterminata; d) residenza e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di registrazione dell'emittente, indirizzo e numero di telefono della sede sociale (o della principale sede di attività, se diversa dalla sede sociale) ed eventuale sito web dell'emittente, con l'avvertenza che le informazioni contenute nel sito web non fanno parte del prospetto, a meno che le predette informazioni siano incluse nel prospetto mediante un riferimento; e) qualsiasi evento recente verificatosi nella vita dell'emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità; f) rating del credito attribuiti all'emittente su richiesta dell'emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione.	
Punto 4.2	Panoramica delle attività aziendali	
Punto 4.2.1	Principali attività Breve descrizione delle principali attività dell'emittente, con indicazione tra l'altro delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi prestati.	
Punto 4.3	Struttura organizzativa	
Punto 4.3.1	Se l'emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo e della posizione che esso vi occupa. La descrizione potrà assumere la forma di una rappresentazione grafica della struttura organizzativa o essere accompagnata da tale rappresentazione se ciò contribuisce a chiarire la struttura.	
Punto 4.3.2	Una dichiarazione chiara che l'emittente dipende da altri soggetti all'interno del gruppo, se del caso, unitamente a una spiegazione di tale dipendenza.	
Punto 4.4	Informazioni sulle tendenze previste	
Punto 4.4.1	Descrizione dei seguenti elementi: a) eventuali cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'emittente dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione pubblicato; e b) eventuali cambiamenti significativi dei risultati finanziari del gruppo dalla fine dell'ultimo esercizio per il quale le informazioni finanziarie sono state pubblicate fino alla data del prospetto. Se non sono applicabili né la lettera a) né la lettera b), l'emittente include una dichiarazione in tal senso. Se del caso, possono essere fornite altre dichiarazioni negative. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) possono essere fornite esclusivamente su base qualitativa. Non sono richieste previsioni quantitative.	

Punto 4.5	Previsioni o stime degli utili	
Punto 4.5.1	Se l'emittente, su base volontaria, include nel prospetto una nuova previsione o una nuova stima degli utili, essa deve essere chiara e non ambigua e contenere una dichiarazione che illustra le principali ipotesi sulle quali l'emittente ha basato la previsione o la stima. La previsione o la stima rispetta i seguenti principi: a) occorre distinguere chiaramente tra ipotesi relative a fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza potrebbero influire e ipotesi relative a fattori sui quali i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza non hanno alcuna influenza; b) le ipotesi sono ragionevoli, facilmente comprensibili da parte degli investitori, specifiche e precise e non devono essere riferite all'esattezza generale delle stime alla base della previsione; c) nel caso della previsione, le ipotesi richiamano l'attenzione dell'investitore su quei fattori incerti che potrebbero modificare in modo sostanziale il risultato della previsione.	
Punto 4.5.2	Il prospetto contiene una dichiarazione attestante che la previsione o la stima degli utili è stata compilata e redatta su una base che sia: a) comparabile al bilancio annuale; b) coerente con le pratiche contabili dell'emittente.	
SEZIONE 5	TERMINI E CONDIZIONI DEI TITOLI	
Punto 5.1	Informazioni relative ai titoli	
Punto 5.1.1	a) Descrizione del tipo e della classe dei titoli.	Categoria B
	b) Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).	Categoria C
Punto 5.1.2	Legislazione in base alla quale i titoli sono stati creati.	Categoria A
Punto 5.1.3	Indicare se i titoli sono nominativi o al portatore e se sono in forma cartolare o dematerializzata.	Categoria A
	Nel caso di titoli in forma dematerializzata, fornire nome e indirizzo del soggetto incaricato della tenuta dei registri.	Categoria C
Punto 5.1.4	Valuta di emissione dei titoli	Categoria C
Punto 5.1.5	Rango dei titoli nella struttura di capitale dell'emittente in caso d'insolvenza, comprese, se del caso, informazioni sul livello di subordinazione dei titoli e l'impatto potenziale sull'investimento in caso di risoluzione a norma della direttiva 2014/59/UE.	Categoria A
Punto 5.1.6	Descrizione dei diritti connessi ai titoli, comprese le loro eventuali limitazioni, e procedura per il loro esercizio.	Categoria B
Punto 5.1.7	a) tasso di interesse nominale;	Categoria C
	b) disposizioni relative agli interessi da pagare;	Categoria B
	c) data di godimento degli interessi;	Categoria C
	d) date di scadenza degli interessi;	Categoria C
	e) termine di prescrizione degli interessi e del capitale.	Categoria B

	Qualora il tasso non sia fisso:	
	a) dichiarazione indicante il tipo di sottostante;	Categoria A
	b) descrizione del sottostante sul quale è basato il tasso;	Categoria C
	c) descrizione del metodo utilizzato per correlare il tasso con il sottostante;	Categoria B
	d) indicare se è possibile ottenere con mezzi elettronici informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità e se tali informazioni possono essere ottenute gratuitamente (per investitori al dettaglio);	Categoria C
	e) descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante;	Categoria B
	f) eventuali regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul sottostante;	Categoria B
	g) nome del responsabile del calcolo;	Categoria C
	h) se il titolo presenta una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi, una spiegazione chiara e dettagliata che consenta agli investitori di comprendere in che modo il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, specialmente in circostanze in cui i rischi sono più evidenti (per investitori al dettaglio).	Categoria B
Punto 5.1.8	Data di scadenza;	Categoria C
	informazioni sulle modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso. Qualora sia previsto l'ammortamento anticipato, su iniziativa dell'emittente o del possessore del titolo, deve esserne fornita una descrizione, specificando i termini e le condizioni dell'ammortamento.	Categoria B
Punto 5.1.9 (Per investitori al dettaglio)	Indicazione del tasso di rendimento;	Categoria C
	descrizione sintetica del metodo di calcolo del rendimento.	Categoria B
Punto 5.1.10	Descrivere in che modo i possessori di titoli diversi dai titoli di capitale sono rappresentati, indicando tra l'altro l'organizzazione che rappresenta gli investitori e le disposizioni applicabili a tale rappresentanza. Indicazione del sito web in cui il pubblico può accedere liberamente ai contratti relativi a tali forme di rappresentanza.	Categoria B
Punto 5.1.11	Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali i titoli sono stati o saranno creati e/o emessi.	Categoria C
Punto 5.1.12	La data di emissione o, in caso di nuove emissioni, la data prevista per l'emissione dei titoli.	Categoria C
Punto 5.1.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla trasferibilità dei titoli.	Categoria A
Punto 5.1.14 (Per investitori al dettaglio)	Avvertenza circa il fatto che la normativa fiscale dello Stato membro dell'investitore e quella del paese di registrazione dell'emittente possono avere un impatto sul reddito generato da titoli.	Categoria A
Punto 5.1.15	Se diverso dall'emittente, l'identità e i dati di contatto dell'offerente dei titoli e/o del soggetto che chiede l'ammissione alla negoziazione, compreso il suo codice identificativo del soggetto giuridico (LEI) nel caso in cui l'offerente abbia personalità giuridica.	Categoria C

SEZIONE 6	DETTAGLI DELL'OFFERTA (per investitori al dettaglio)	
Punto 6.1 (Per investitori al dettaglio)	Dettagli dell'offerta al pubblico di titoli (statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta)	
Punto 6.1.1 (Per investitori al dettaglio)	Ammontare complessivo dei titoli offerti al pubblico. Se l'ammontare non è fisso, indicazione della quantità massima dei titoli da offrire (se disponibile) e descrizione delle procedure e dei tempi previsti per l'annuncio al pubblico dell'ammontare definitivo dell'offerta. Se non è possibile indicare nel prospetto la quantità massima di titoli da offrire, il prospetto deve specificare che l'accettazione dell'acquisto o della sottoscrizione di titoli può essere revocata nel periodo di almeno tre giorni lavorativi successivi al deposito della quantità di titoli da offrire al pubblico.	Categoria C
Punto 6.1.2 (Per investitori al dettaglio)	Periodo di validità dell'offerta, comprese possibili modifiche, e descrizione della procedura di sottoscrizione.	Categoria C
Punto 6.1.3 (Per investitori al dettaglio)	Descrizione delle eventuali possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.	Categoria C
Punto 6.1.4 (Per investitori al dettaglio)	Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione (espresso in numero di titoli o importo aggregato da investire).	Categoria C
Punto 6.1.5 (Per investitori al dettaglio)	Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli.	Categoria C
Punto 6.1.6 (Per investitori al dettaglio)	Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite.	Categoria C
Punto 6.1.7 (Per investitori al dettaglio)	Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati.	Categoria C
Punto 6.2 (Per investitori al dettaglio)	Piano di ripartizione e di assegnazione	
Punto 6.2.1 (Per investitori al dettaglio)	Le varie categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti i titoli. Se l'offerta viene fatta contemporaneamente sui mercati di due o più paesi e se una tranche è stata riservata, o è riservata ad alcuni di essi, indicazione di tale tranche.	Categoria C
Punto 6.3 (Per investitori al dettaglio)	Procedura per comunicare ai sottoscrittori l'ammontare assegnato e indicazione dell'eventuale possibilità di iniziare le negoziazioni prima della notifica.	Categoria C
Punto 6.4 (Per investitori al dettaglio)	Fissazione del prezzo	
Punto 6.4.1 (Per investitori al dettaglio)	Indicare il prezzo previsto al quale saranno offerti i titoli.	Categoria C
Punto 6.4.2 (Per investitori al dettaglio)	In alternativa al punto 6.4.1, la descrizione del metodo utilizzato per determinare il prezzo, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/1129, e della procedura di comunicazione del prezzo.	Categoria B

Punto 6.4.3 (Per investitori al dettaglio)	Indicare l'ammontare delle spese e delle imposte poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente.	Categoria C
Punto 6.5 (Per investitori al dettaglio)	Collocamento e sottoscrizione	
Punto 6.5.1 (Per investitori al dettaglio)	Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta globale e di singole parti dell'offerta e, per quanto a conoscenza dell'emittente o dell'offerente, dei collocatori nei vari paesi in cui l'offerta viene effettuata.	Categoria C
Punto 6.5.2 (Per investitori al dettaglio)	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.	Categoria C
Punto 6.5.3 (Per investitori al dettaglio)	Denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l'emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e denominazione e indirizzo dei soggetti che accettano di collocare l'emissione senza un impegno di assunzione a fermo o nell'ambito di un accordo di "vendita al meglio". Indicazione degli elementi essenziali degli accordi, comprese le tranche. Se la sottoscrizione non riguarda la totalità dell'emissione, indicare la parte non coperta. Indicazione dell'ammontare complessivo della commissione di sottoscrizione e della commissione di collocamento.	Categoria C
Punto 6.5.4 (Per investitori al dettaglio)	Data in cui è stato o sarà concluso l'accordo di sottoscrizione.	Categoria C
SEZIONE 6 bis	DETTAGLI DELL'AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE	
Punto 6 bis.1	Ammontare totale dei titoli ammessi alla negoziazione	Categoria C
Punto 6 bis.2	a) Indicazione del mercato regolamentato, di un altro mercato di un paese terzo, del mercato di crescita per le PMI o dell'MTF sul quale i titoli saranno negoziati e per il quale il prospetto è stato pubblicato;	Categoria B
	b) se note, indicare le date più prossime in cui i titoli saranno ammessi alla negoziazione.	Categoria C
Punto 6 bis.3	Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario e degli agenti depositari in ogni paese.	Categoria C
Punto 6 bis.4 (Per investitori al dettaglio)	Indicare tutti i mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF sui quali, per quanto a conoscenza dell'emittente, sono già ammessi alla negoziazione titoli della stessa classe di quelli da offrire al pubblico o da ammettere alla negoziazione.	Categoria C
Punto 6 bis.5 (Per investitori al dettaglio)	Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario, fornendo liquidità attraverso il margine tra i prezzi di domanda e di offerta, e descrizione delle condizioni principali del loro impegno.	Categoria C
Punto 6 bis.6 (Per investitori al dettaglio)	Prezzo di emissione dei titoli.	Categoria C
SEZIONE 7	INFORMAZIONI RELATIVE AI FATTORI AMBIENTALI, SOCIALI E DI GOVERNANCE (ESG) (se del caso)	
Punto 7.1	Se del caso, informazioni relative ai fattori ESG, conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.	

SEZIONE 8	GOVERNO SOCIETARIO
Punto 8.1	Organi di amministrazione, di direzione o di sorveglianza e alti dirigenti
Punto 8.1.1	Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente, qualora tali attività siano significative riguardo all'emittente stesso: a) membri degli organi di amministrazione, di direzione e/o di sorveglianza; b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni.
SEZIONE 9	INFORMAZIONI FINANZIARIE
Punto 9.1	Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati
Punto 9.1.1	Informazioni finanziarie sottoposte a revisione contabile relative all'ultimo esercizio (ovvero relative ad un periodo più breve se l'emittente è in attività da un periodo inferiore) e la relazione di revisione per tale esercizio.
Punto 9.1.2	Modifica della data di riferimento contabile Se l'emittente ha modificato la sua data di riferimento contabile durante il periodo per il quale sono richieste informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, le informazioni relative agli esercizi passati sottoposte a revisione contabile coprono almeno 12 mesi ovvero l'intero periodo in cui l'emittente è stato in attività, se più breve.
Punto 9.1.3 (Per investitori all'ingrosso)	Principi contabili (per investitori all'ingrosso) Le informazioni finanziarie sono redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards come omologati nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 non è applicabile, le informazioni finanziarie devono essere redatte secondo: a) i principi contabili nazionali dello Stato membro, nel caso di emittenti del SEE, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE; b) i principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli emittenti di paesi terzi. In caso contrario, nel prospetto devono essere inserite le seguenti informazioni: a) apposita dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie incluse nel prospetto non sono state redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards come omologati nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 e che vi sarebbero potute essere differenze sostanziali nelle informazioni finanziarie se il regolamento (CE) n. 1606/2002 fosse stato applicato alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati; b) immediatamente dopo le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati, descrizione delle differenze tra il regolamento (CE) n. 1606/2002 adottato dall'Unione e i principi contabili adottati dall'emittente nel redigere il bilancio annuale.
Punto 9.1.3 bis (Per investitori al dettaglio)	Principi contabili (per investitori al dettaglio) Le informazioni finanziarie sono redatte conformemente agli International Financial Reporting Standards come omologati nell'Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Se il regolamento (CE) n. 1606/2002 non è applicabile, le informazioni finanziarie devono essere redatte secondo: a) i principi contabili nazionali dello Stato membro, nel caso di emittenti del SEE, come previsto dalla direttiva 2013/34/UE; b) i principi contabili nazionali di un paese terzo equivalenti a quelli del regolamento (CE) n. 1606/2002 per gli emittenti di paesi terzi. Se i principi contabili nazionali del paese terzo non sono equivalenti al regolamento (CE) n. 1606/2002, il bilancio deve essere riesposto in conformità del suddetto regolamento.
Punto 9.1.4	Le informazioni finanziarie sottoposte a revisione redatte conformemente ai principi contabili nazionali devono includere: a) lo stato patrimoniale; b) il conto economico; c) le pratiche contabili e le note esplicative.

Punto 9.1.5	Bilancio consolidato Se l'emittente redige sia il bilancio individuale che il bilancio consolidato, nel prospetto deve figurare almeno il bilancio consolidato.
Punto 9.1.6	Data delle informazioni finanziarie Lo stato patrimoniale dell'ultimo esercizio per il quale le informazioni finanziarie sono state sottoposte a revisione contabile non deve essere anteriore di oltre 18 mesi rispetto alla data del prospetto.
Punto 9.1.7 (Per investitori al dettaglio)	Informazioni finanziarie infrannuali e altre informazioni finanziarie (per investitori al dettaglio) Se l'emittente ha pubblicato informazioni finanziarie semestrali dalla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, tali informazioni devono essere incluse nel prospetto. Se le informazioni finanziarie semestrali sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, deve essere inclusa anche la relazione di revisione o la relazione di revisione limitata. Se le informazioni finanziarie semestrali non sono state sottoposte a revisione o a revisione limitata, tale fatto deve essere dichiarato. Se riporta una data posteriore di più di nove mesi rispetto alla data dell'ultimo bilancio sottoposto a revisione, il prospetto deve contenere informazioni finanziarie semestrali, che possono non essere state sottoposte a revisione (nel qual caso tale fatto deve essere dichiarato), riguardanti almeno i primi sei mesi dell'esercizio finanziario. Le informazioni finanziarie semestrali devono essere redatte conformemente alle disposizioni della direttiva 2013/34/UE o del regolamento (CE) n. 1606/2002, a seconda dei casi. Per gli emittenti che non sono soggetti né alla direttiva 2013/34/UE né al regolamento (CE) n. 1606/2002, le informazioni finanziarie semestrali devono includere prospetti comparativi per lo stesso periodo dell'esercizio finanziario precedente. Per quanto riguarda le informazioni finanziarie comparative relative allo stato patrimoniale, il predetto obbligo può essere soddisfatto presentando lo stato patrimoniale di fine esercizio conformemente al quadro normativo in materia di informativa finanziaria applicabile.
Punto 9.2	Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati
Punto 9.2.1	Le informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile indipendente. La relazione di revisione è redatta conformemente alla direttiva 2006/43/CE e al regolamento (UE) n. 537/2014. Se non si applicano la direttiva 2006/43/CE e il regolamento (UE) n. 537/2014, le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati devono essere sottoposte a revisione contabile oppure devono essere oggetto di una dichiarazione che attesti che, ai fini del prospetto, esse forniscono un quadro fedele e corretto, conformemente ai principi di revisione vigenti nello Stato membro oppure a principi equivalenti. In caso contrario, nel prospetto devono essere inserite le seguenti informazioni: - un'apposita dichiarazione che illustri i principi di revisione applicati; - la spiegazione di eventuali scostamenti significativi rispetto ai principi di revisione contabile internazionali.
Punto 9.2.1 bis	Qualora i revisori legali si siano rifiutati di redigere le relazioni di revisione sulle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati ovvero qualora tali relazioni contengano rilievi, modifiche di pareri, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni, ciò deve essere motivato e tali rilievi, modifiche, clausole di esclusione di responsabilità od osservazioni devono essere riprodotti integralmente.
Punto 9.2.2	Indicazione di altre informazioni contenute nel prospetto che sono state controllate dai revisori dei conti.
Punto 9.2.3	Qualora le informazioni finanziarie contenute nel prospetto non siano estratte dal bilancio dell'emittente sottoposto a revisione, indicare la fonte delle informazioni e dichiarare che le informazioni non sono state sottoposte a revisione.
Punto 9.3	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria dell'emittente Descrizione di eventuali cambiamenti significativi della situazione finanziaria del gruppo verificatisi dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono stati pubblicati bilanci sottoposti a revisione o informazioni finanziarie infrannuali. In assenza di tali cambiamenti, inserire una dichiarazione a tal fine.

SEZIONE 10	INFORMAZIONI SUGLI AZIONISTI E SUI POSSESSORI DI TITOLI
Punto 10.1	Principali azionisti
Punto 10.1.1	Dichiarare se, a conoscenza dell'emittente, l'emittente è direttamente o indirettamente posseduto o controllato da un altro soggetto, specificarne la denominazione e descrivere la natura di tale controllo e le misure adottate per evitare abusi dello stesso.
Punto 10.1.2	Descrizione di eventuali accordi, noti all'emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'emittente.
Punto 10.2	Procedimenti giudiziari e arbitrali
Punto 10.2.1	Indicazione di eventuali procedimenti amministrativi, giudiziari o arbitrali (compresi eventuali procedimenti di questo tipo in corso di cui l'emittente sia a conoscenza), per un periodo relativo almeno ai 12 mesi precedenti, che possano avere, o abbiano avuto nel recente passato, rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o la redditività dell'emittente e/o del gruppo. In assenza di tali procedimenti, inserire una dichiarazione in tal senso.
Punto 10.3	Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di sorveglianza
Punto 10.3.1	Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente, da un lato, e gli interessi privati e/o altri obblighi, dall'altro, delle persone di cui al punto 8.1.1. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.
Punto 10.4	Principali contratti
Punto 10.4.1	Breve sintesi di eventuali contratti importanti non conclusi nel corso del normale svolgimento dell'attività, che potrebbero comportare per i membri del gruppo un'obbligazione o un diritto tale da influire in misura rilevante sulla capacità dell'emittente di adempiere alle sue obbligazioni nei confronti dei possessori dei titoli che intende emettere.
SEZIONE 11	INFORMAZIONI SUL GARANTE (se del caso)
Punto 11.1	Se del caso, informazioni sul garante a norma dell'articolo 22 del presente regolamento.
SEZIONE 12	INFORMAZIONI SUI TITOLI SOTTOSTANTI E SULLEMITTENTE DEI TITOLI SOTTOSTANTI (se del caso)
Punto 12.1	Se del caso, informazioni sui titoli sottostanti, conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.
Punto 12.2	Se del caso, informazioni sull'emittente dei titoli sottostanti, conformemente al capo II, sezione 3, del presente regolamento.
SEZIONE 13	INFORMAZIONI SULL'ASSENSO (se del caso)
Punto 13.1	Se del caso, informazioni sull'assenso a norma dell'articolo 23 del presente regolamento.
SEZIONE 14	DOCUMENTI DISPONIBILI
Punto 14.1	Una dichiarazione indicante che per la durata del prospetto potrebbero essere consultati, se del caso, i documenti seguenti: a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'emittente aggiornati; b) tutte le relazioni, le lettere e altri documenti, le valutazioni e le dichiarazioni redatti da esperti su richiesta dell'emittente di cui sia stata inserita parte nel prospetto, ovvero a cui il prospetto faccia riferimento. L'indicazione del sito web sul quale è possibile consultare i documenti.»

ALLEGATO XIV

All'allegato 17 del regolamento delegato (UE) 2019/980, sezione 2, il punto 2.2.2 è sostituito dal seguente:

«Punto 2.2.2	Dichiarazione indicante il tipo di sottostante.	Categoria A
	Indicazione della fonte da cui poter ottenere informazioni sul sottostante, precisando se è possibile ottenere con mezzi elettronici informazioni sul rendimento passato e futuro del sottostante e sulla sua volatilità e se tali informazioni possono essere ottenute gratuitamente.	Categoria C
	Nel caso in cui il sottostante sia un titolo, fornire:	
	a) la denominazione dell'emittente del titolo;	Categoria C
	b) il codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN).	Categoria C
	Nel caso in cui il sottostante sia un soggetto di riferimento o un'obbligazione di riferimento (per i titoli di tipo credit-linked):	
	a) se il soggetto di riferimento o l'obbligazione di riferimento consta di un unico soggetto o di un'unica obbligazione oppure, nel caso di un pool di sottostanti, se il soggetto di riferimento o l'obbligazione di riferimento rappresenta il 20 % o più del pool sottostante:	
	i) se il soggetto di riferimento (o l'emittente dell'obbligazione di riferimento) non ha titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un mercato equivalente di un paese terzo o in un mercato di crescita per le PMI, per quanto l'emittente ne sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dal soggetto di riferimento (o dall'emittente dell'obbligazione di riferimento), fornire le stesse informazioni sul soggetto di riferimento (o sull'emittente dell'obbligazione di riferimento) che è tenuto a fornire l'emittente (in conformità del documento di registrazione per titoli diversi dai titoli di capitale (esclusi i punti indicati come specifici per gli investitori al dettaglio)).	Categoria A
	ii) se il soggetto di riferimento (o l'emittente dell'obbligazione di riferimento) ha titoli già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, in un mercato equivalente di un paese terzo o in un mercato di crescita per le PMI, per quanto l'emittente ne sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dal soggetto di riferimento (o dall'emittente dell'obbligazione di riferimento), indicare il nome, il codice ISIN, l'indirizzo, il paese di registrazione, il settore o i settori in cui il soggetto di riferimento (o l'emittente dell'obbligazione di riferimento) opera e il nome del mercato in cui i titoli sono ammessi.	Categoria C
	b) nel caso di un pool di sottostanti, se il soggetto unico di riferimento o l'obbligazione unica di riferimento rappresenta meno del 20 % del pool:	
	i) i nomi dei soggetti di riferimento o degli emittenti delle obbligazioni di riferimento; e	Categoria C
	ii) il codice ISIN.	Categoria C
	Nel caso in cui il sottostante sia un indice, indicare:	
	a) il nome dell'indice;	Categoria C
	b) descrizione dell'indice se composto dall'emittente o da qualsiasi soggetto giuridico appartenente allo stesso gruppo o descrizione dell'indice di un soggetto giuridico o di una persona fisica che agisce in associazione con l'emittente o per suo conto, a meno che il prospetto non contenga le seguenti dichiarazioni:	Categoria B
	i) che la serie completa delle regole dell'indice e le informazioni sull'andamento dell'indice sono liberamente accessibili sul sito web dell'emittente o del fornitore dell'indice;	

	ii) che le regole applicabili (incluse la metodologia di selezione e ribilanciamento delle componenti dell'indice, la descrizione degli eventi di turbativa del mercato e delle regole di adeguamento) sono basate su criteri prestabiliti e oggettivi.	
	La lettera b) non si applica se l'amministratore dell'indice figura nel registro pubblico tenuto dall'E-SMA a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1011 ⁽¹⁾ ;	
	c) qualora non sia composto dall'emittente, indicare la fonte dalla quale è possibile ottenere informazioni sull'indice.	Categoria C
	Qualora il sottostante sia un tasso di interesse, una descrizione del tasso di interesse.	Categoria C
	Qualora il sottostante non rientri nelle categorie menzionate in questo punto, la nota informativa sui titoli deve contenere informazioni equivalenti.	Categoria C
	Qualora il sottostante sia un paniere di sottostanti, indicazione di ciascun sottostante come descritto in questo punto e del peso percentuale attribuito a ciascun elemento del paniere.	Categoria C
⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj).».		

ALLEGATO XV

All'allegato 18 del regolamento delegato (UE) 2019/980, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE 2	INFORMAZIONI DA FORNIRE SE L'EMITTENTE DEL SOTTOSTANTE APPARTIENE ALLO STESSO GRUPPO	
Punto 2.1	Se l'emittente del sottostante è un soggetto appartenente allo stesso gruppo, le informazioni da fornire su tale emittente sono le informazioni richieste nel documento di registrazione per i titoli di capitale di cui all'allegato 1 o, se del caso: a) le informazioni di cui all'allegato 30, sezioni da 2 a 8 e 16, per un prospetto UE di follow-on; b) le informazioni di cui all'allegato 34, sezioni da 2 a 10 e 17, per un prospetto di emissione UE della crescita.	Categoria A»

ALLEGATO XVI

L'allegato 19 del regolamento delegato (UE) 2019/980 è così modificato:

a) nella sezione 2, il punto 2.2.11 è sostituito dal seguente:

«Punto 2.2.11	Qualora le attività comprendano obbligazioni di un numero di debitori pari o inferiore a cinque che siano persone giuridiche o siano garantite da un numero di persone giuridiche pari o inferiore a cinque, o qualora uno dei debitori o dei soggetti che garantiscono le obbligazioni rappresenti una percentuale delle attività pari o superiore al 20 %, o qualora una percentuale delle attività pari o superiore al 20 % sia garantita da un unico garante, per quanto l'emittente ne sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai debitori o dai garanti, fornire una delle due seguenti informazioni:	
	a) informazioni relative a ciascun debitore o garante come se fosse un emittente che redige un documento di registrazione per titoli diversi dai titoli di capitale (esclusi i punti indicati come specifici per gli investitori al dettaglio)	Categoria A
	b) se un debitore o un garante possiede titoli già ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o un mercato equivalente di un paese terzo o un mercato di crescita per le PMI, indicare nome, indirizzo, paese di registrazione, natura dell'attività significativa svolta/della politica di investimento e il nome del mercato in cui i titoli sono ammessi.	Categoria C»

b) nella sezione 2, il punto 2.2.16 è sostituito dal seguente:

«Punto 2.2.16	Se più del 10 % delle attività è costituito da titoli di capitale non negoziati su un mercato regolamentato o equivalente di un paese terzo o su un mercato di crescita per le PMI, descrivere tali titoli di capitale e fornire, per ciascun emittente di tali titoli, informazioni equivalenti a quelle contenute nel documento di registrazione per i titoli di capitale o, se del caso, nel documento di registrazione per le quote emesse da organismi di investimento collettivo di tipo chiuso.	Categoria A»
---------------	--	--------------

ALLEGATO XVII

All'allegato 28 del regolamento delegato (UE) 2019/980 è aggiunto il seguente punto 9:

«9 Codici di sicurezza supplementari.».

ALLEGATO XVIII

«ALLEGATO 23

TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE PUBBLICIZZATI COME TITOLI CHE TENGONO CONTO DEI
FATTORI ESG O CHE PERSEGUONO OBIETTIVI ESG

SEZIONE 1	INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI I TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE DA OFFRIRE/DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	
Punto 1	Informazioni relative ai titoli diversi dai titoli di capitale.	
Punto 1.1	Una spiegazione chiara per aiutare gli investitori a comprendere i fattori ESG presi in considerazione dai titoli diversi dai titoli di capitale o gli obiettivi ESG perseguiti dai titoli diversi dai titoli di capitale. Tale spiegazione è inequivocabile, basata sui fatti e comprende:	Categoria B
Punto 1.1.1	Se i titoli diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono pubblicizzati come allineati alla tassonomia dell'UE, ammissibili nell'ambito della tassonomia dell'UE o altrimenti ad essa aderenti, conformemente al regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ , indicare chiaramente quale percentuale minima dei proventi sarà assegnata ad attività allineate alla tassonomia dell'UE.	Categoria C
Punto 1.1.2	Se i titoli diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato sono pubblicizzati come allineati a un sistema di classificazione diverso dalla tassonomia dell'UE che stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica può essere considerata ecosostenibile ("sistema di classificazione di terzi"), come ammissibili nell'ambito di tale sistema o come altrimenti ad esso aderenti: a) identificare chiaramente il sistema di classificazione di terzi e indicare chiaramente che non si tratta della tassonomia dell'UE; b) descrivere chiaramente in che modo il sistema di classificazione di terzi garantisce che le attività economiche contribuiscano in modo sostanziale a determinati obiettivi ambientali; c) includere un link elettronico, con una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto a meno che non siano incluse nel prospetto mediante riferimento, conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129, ai seguenti elementi, se del caso: i) criteri di vaglio tecnico; ii) principi "non arrecare un danno significativo"; iii) garanzie sociali minime del sistema di classificazione di terzi. Se il sistema di classificazione di terzi non include nessuno degli elementi da i) a iii), indicarlo chiaramente;	Categoria A
	d) indicare chiaramente quale percentuale minima dei proventi sarà destinata ad attività economiche allineate al sistema di classificazione di terzi.	Categoria C
Punto 1.1.3	Qualora i titoli diversi dai titoli di capitale offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato siano pubblicizzati come allineati ai requisiti di uno specifico standard del mercato o di una specifica "etichetta" del mercato relativi ai fattori ESG presi in considerazione o agli obiettivi ESG perseguiti dai titoli: a) identificare lo standard o l'etichetta del mercato; b) includere un link elettronico alle informazioni relative a tale standard o etichetta del mercato, come un quadro applicabile, e alle informazioni generali sullo standard del mercato o l'etichetta con una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto, a meno che non siano incluse nel prospetto mediante riferimento conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129.	Categoria A

SEZIONE 2	TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE CON USO DEI PROVENTI CONNESSO AI FATTORI ESG ^(?)	
Punto 2.1	Per quanto riguarda i titoli diversi dai titoli di capitale con uso dei proventi connesso ai fattori ESG:	
Punto 2.1.1	a) Un elenco dei progetti e delle attività sostenibili ai quali devono essere assegnati i proventi derivanti da titoli diversi dai titoli di capitale. b) Descrizione dei seguenti elementi: i) l'obiettivo e le caratteristiche dei pertinenti progetti o attività sostenibili da finanziare e i criteri utilizzati per determinare che tali progetti o attività sono sostenibili; ii) eventuali scostamenti ammissibili da tale assegnazione, compresi, se del caso, i termini e le condizioni che consentono tali scostamenti. Se i progetti o le attività sostenibili non sono individuati al momento dell'approvazione del prospetto, gli emittenti pubblicano i criteri che saranno utilizzati per individuare i progetti pertinenti.	Categoria B
SEZIONE 3	TITOLI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE LEGATI ALLA SOSTENIBILITÀ ^(?)	
Punto 3.1	In relazione ai titoli diversi dai titoli di capitale legati alla sostenibilità:	
Punto 3.1.1	Una descrizione delle caratteristiche finanziarie dei titoli, quali il pagamento di interessi o premi influenzati dal conseguimento o dal mancato conseguimento degli obiettivi ESG, compresi i mezzi con cui sono calcolati i pagamenti di interessi o gli importi dei rimborsi. Tale informativa: a) spiega gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e gli obiettivi di prestazione in materia di sostenibilità (SPT) selezionati; b) contiene la metodologia di calcolo dei KPI e degli SPT; c) contiene informazioni che consentano agli investitori di comprendere: i) se i KPI e i relativi SPT sono coerenti con i pertinenti obiettivi settoriali basati su dati scientifici (se del caso); ii) la coerenza dei KPI e dei relativi SPT con la strategia di sostenibilità dell'emittente.	Categoria B
Punto 3.1.2	Qualora possa verificarsi un ammortamento anticipato, l'informativa in merito a qualsiasi impatto che tale ammortamento anticipato possa avere sui risultati in termini di sostenibilità di un investimento.	Categoria B
SEZIONE 4	TITOLI STRUTTURATI DIVERSI DAI TITOLI DI CAPITALE PUBBLICIZZATI COME AVENTI UNA COMPONENTE ESG O UN OBIETTIVO ESG	
Punto 4.1	In relazione ai titoli diversi dai titoli di capitale pubblicizzati come titoli che tengono conto dei fattori ESG o che perseguono obiettivi ESG legati a un sottostante rilevante per la valutazione dei fattori ESG o degli obiettivi ESG:	
Punto 4.1.1	a) Una descrizione del sottostante e delle caratteristiche ESG prese in considerazione o degli obiettivi ESG perseguiti dal sottostante. b) Una spiegazione del modo in cui l'utilizzo di un sottostante è compatibile con le caratteristiche di sostenibilità promosse dai titoli diversi dai titoli di capitale o con l'obiettivo di un investimento sostenibile. In alternativa, includere un link elettronico al sito/ai siti web dove sono disponibili le informazioni di cui alle lettere a) e/o b) con una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto, a meno che non siano incluse nel prospetto mediante riferimento conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129.	Categoria C

Punto 4.1.2	Se il sottostante dei titoli offerti al pubblico o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato è un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi o un indice di riferimento UE di transizione climatica di cui al regolamento (UE) 2016/2011 o un indice di riferimento conforme a un'etichetta relativa ai fattori ESG, indicare tale fatto, identificare l'amministratore dell'indice di riferimento e, se del caso, l'etichetta relativa ai fattori ESG.	Categoria C
Punto 4.1.3	Se i titoli diversi dai titoli di capitale non si qualificano come titoli diversi dai titoli di capitale con uso dei proventi connesso ai fattori ESG, una dichiarazione attestante che i titoli diversi dai titoli di capitale non rappresentano un investimento diretto in un prodotto sostenibile o in attività economiche sostenibili, compresi prodotti o attività economiche nell'ambito del finanziamento della transizione.	Categoria B
SEZIONE 5	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	
Punto 5.1	Se l'emittente sceglie di utilizzare rating ESG assegnati ai titoli diversi dai titoli di capitale pubblicizzati come titoli che tengono conto di fattori ESG o che perseguono obiettivi ESG, un link elettronico a tali rating, unitamente a una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto, a meno che tali informazioni non siano incluse nel prospetto mediante riferimento conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129.	Categoria C
Punto 5.2	Un link elettronico al sito web in cui gli investitori potranno accedere a eventuali revisioni esterne o pareri di un secondo soggetto indipendente sui titoli diversi dai titoli di capitale, tenendo conto dei fattori ESG o perseguendo obiettivi ESG, se del caso, unitamente a una clausola di esclusione della responsabilità secondo cui le informazioni sul sito web non fanno parte del prospetto, a meno che tali informazioni non siano incluse nel prospetto mediante riferimento conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2017/1129.	Categoria B
Punto 5.3	Se saranno fornite informazioni post-emissione, unitamente all'indicazione del luogo in cui trovarle (se del caso).	Categoria B
(¹) Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/852/oj). (²) Per titoli diversi dai titoli di capitale con uso dei proventi connesso ai fattori ESG si intendono i titoli diversi dai titoli di capitale i cui proventi o un importo equivalente sono o devono essere assegnati a progetti o attività connessi ai fattori ESG. (³) Per titoli diversi dai titoli di capitale legati alla sostenibilità si intendono i titoli diversi dai titoli di capitale per i quali le caratteristiche finanziarie e/o strutturali possono variare a seconda che l'emittente consegua o meno obiettivi ESG predefiniti.».		